GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1884 — ROMA — MERCOLEDÌ 26 NOVEMBRE — NUM. 293

CONDIZIONI PER LE ASSOCIAZIONI E LE INSERZIONI.

		Trim.	Sem.	Anno
GAZZETTA UFFICIALE, in Roma	L.	9	17	32
In Roma a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
GAZZETTA UFFICIALE coi resoconti stenografati delle sedute del Parlamento, in Roma	»	10	19	36
A domicilio e nel Regno	»	12	23	44
Estero: per gli Stati dell'Unione postale	»	38	68	125
Turchia, Egitto, Romania e Stati Uniti d'America	»	48	88	165
Repubblica Argentina, Uruguay	»	68	112	215

NB. Non si accettano domande di abbuonamento ai *Resoconti* se non sono fatte contemporaneamente all'abbuonamento della *GAZZETTA*.

Per gli *Annunzi giudiziari* L. 0 25; per altri avvisi L. 0 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese; nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Le *associazioni* ed *inserzioni* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli uffici postali.

Un numero separato: in Roma, cent. 10; pel Regno, cent. 15.
Un numero arretrato: in Roma, cent. 20; pel Regno ed estero, cent. 30.

Direzione: Roma, piazza Madama, n. 17.
Amministrazione: Palazzo del Ministero dell'Interno.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Medaglie d'oro conferite a benemeriti della pubblica salute.
R. decreto *n. 2755 (Serie 3ª), che modifica l'articolo 8 del regolamento delle Biblioteche governative.*
R. decreto *n. 2758 (Serie 3ª), che modifica l'attuale ordinamento del personale di pubblica sicurezza.*
Ordinanza di sanità marittima n. 39.
Bollettino n. 45 *sullo stato sanitario del bestiame nel Regno d'Italia.*
Ministero dell'Interno — *Avviso d'esame per i posti di contabile nell'Amministrazione carceraria.* (2)
Ministero dell'Istruzione Pubblica — *Avvisi di concorso.*
Direzione Generale dei telegrafi. — *Avviso.*

Diario estero.
Telegrammi *Agenzia Stefani.*
Notizie varie.
Bollettini meteorici.
Listino ufficiale della Borsa di Roma.
Annunzi.

PARTE UFFICIALE

S. M. il Re, con decreti del dì 15 novembre corrente, sulla proposta del Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, si è degnata di conferire ai personaggi qui sotto indicati la medaglia d'oro istituita col R. decreto del 28 agosto 1867, n. 3872, per essersi resi in modo eminente benemeriti della pubblica salute durante la recente epidemia colerica:

S. A. R. il Principe Amedeo Duca d'Aosta;
S. E. il cardinale Guglielmo Sanfelice, arcivescovo di Napoli;
Conte Alfonso Sanseverino Vimercati, senatore del Regno e prefetto della provincia di Napoli;
Commendatore avvocato Nicola Amore, sindaco di Napoli;
Gaetano Del Pezzo, marchese di Campodisola, vicesindaco in Napoli;
Marchese Ferdinando di San Marco, vicesindaco in Napoli;
Commendatore prof. Giuseppe Buonomo, deputato al Parlamento nazionale;
Rocco De Zerbi, pubblicista e deputato al Parlamento nazionale;
Cavaliere Marziale Capo, deputato al Parlamento Nazionale;
Cavaliere Raffaele De Nobili, facente funzioni di sindaco del comune di Spezia (*);
Cavaliere Teodosio De Bonis, assessore municipale di Napoli;
Signor Matteo Schilizzi.

(*) La medaglia sarà consegnata alla famiglia del defunto De Nobili.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **2755** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il regolamento organico delle Biblioteche governative del Regno, approvato con R. decreto del 20 gennaio 1876, n. 2974 (Serie 2ª);

Viste le tavole di fondazione della Biblioteca Casanatense di Roma;

Sopra la proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'articolo 8 del regolamento delle Biblioteche governative approvato con R. decreto del 20 gennaio 1876, onde la Casanatense fu riunita amministrativamente con la Biblioteca Nazionale *Vittorio Emanuele* di Roma è, in questa parte, abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 27 ottobre 1884.

UMBERTO.

COPPINO.

Visto, *Il Guardasigilli*: FERRACCIÙ.

Il Numero **2758** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Reale decreto 28 agosto 1882, n. 1018 (Serie 3ª) sul riordinamento del personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza;

Veduti i Reali decreti 4 febbraio 1883 n. 1201 (Serie 3ª) e 10 giugno 1883, n. 1383 (Serie 3ª) pel corso pratico di perfezionamento in Roma per gli impiegati di pubblica sicurezza;

Ritenuta la convenienza di recare all'attuale ordinamento del personale di pubblica sicurezza alcune modificazioni, riflettenti principalmente l'ammissione agli impieghi e le promozioni dei funzionari non che di coordinare in un testo unico le nuove disposizioni e quelle che sono conservate in vigore;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposizione del Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Impieghi nell'Amministrazione di Pubblica Sicurezza

Art. 1. Gli impiegati nell'Amministrazione di P. S. si distinguono in due categorie:

Appartengono alla 1ª i questori, gli ispettori ed i viceispettori;

Alla 2ª i delegati.

Art. 2. I gradi, le classi e gli stipendi di ciascuna categoria ed il corrispondente numero di impiegati sono stabiliti dagli organici allegati al bilancio del Ministero dell'Interno.

Art. 3. L'anzidetta distinzione in due categorie non reca alcuna variazione nelle attribuzioni loro demandate, a termini delle vigenti leggi, sia come ufficiali di pubblica sicurezza, sia come ufficiali di polizia giudiziaria.

Art. 4. La gerarchia è determinata dal grado; nello stesso grado dalla classe: a parità di grado e di classe dall'anzianità.

A parità di classe i viceispettori precedono i delegati.

Art. 5. La rappresentanza del questore nei casi di sua assenza od impedimento spetta all'ispettore di maggior grado. Quando vi sieno più ispettori di 1ª classe, il Ministero designerà, con apposito decreto, quello cui spetta tale rappresentanza, e che avrà titolo di ispettore capo.

Art. 6. Potrà essere ammesso il passaggio dall'Amministrazione di P. S. in quella provinciale e viceversa quando gli interessi del servizio lo richiedano e gli impiegati abbiano i titoli e i requisiti necessari, tra cui la laurea per quelli di 1ª categoria. Occorre però, eccetto pel posto di questore, il parere della Commissione dell'Amministrazione provinciale e di quella di P. S., di cui all'articolo 34.

Art. 7. Quando si faccia luogo al passaggio, di cui al precedente articolo, ed agli effetti di tale passaggio di carriera, i questori sono equiparati ai consiglieri delegati dell'Amministrazione provinciale, gli ispettori sono equiparati, secondo la classe rispettiva, ai consiglieri; i viceispettori ai segretari di detta Amministrazione.

Art. 8. Potranno essere nominati impiegati in più del numero determinato per ciascun grado e per ciascuna classe, purchè si abbiano altrettante vacanze nei gradi e nelle classi superiori.

Potranno anche nominarsi reggenti con stipendio minore di quello assegnato normalmente.

Art. 9. I delegati che conseguono la laurea in giurisprudenza possono, a parità di classe e di stipendio, essere ascritti alla 1ª categoria, purchè il Ministero, sentito il Consiglio d'Amministrazione, li riconosca forniti degli occorrenti requisiti di capacità e di condotta.

Per i delegati però di 4ª classe tale passaggio non potrà aver luogo che all'atto della loro promozione alla 3ª classe; a meno che si assoggettino agli esami di concorso alla 1ª categoria, nel qual caso essi, vincendo il concorso, potranno essere nominati viceispettori, secondo la graduatoria dei punti ottenuti nell'esame.

I delegati di 4ª classe che trovinsi in questo caso in attesa della nomina a viceispettori conserveranno il grado e lo stipendio di cui sono provveduti e saranno dispensati dal certificato e dal saggio di idoneità, di cui agli articoli 29 e 30.

CAPO II.

Ammissione negli impieghi.

Art. 10. Per l'ammissione agli impieghi nell'Amministrazione di P. S. saranno indetti, ogni qualvolta se ne verificherà il bisogno, appositi concorsi per un determinato numero di posti di alunni di 1ª e 2ª categoria.

Questo numero non potrà eccedere il 10 0[0 degli impiegati stabiliti dalla pianta organica.

Art. 11. Ogni aspirante, per essere ammesso, dovrà giustificare:

a) Di essere cittadino italiano;

b) Di avere compiuto gli anni 20 e di non aver superato i 30;

c) Di avere soddisfatto agli obblighi di leva;

d) Di avere sempre tenuto regolare condotta e di non avere subito condanne nè criminali, nè correzionali;

e) Di essere dotato di costituzione robusta, esente da difetti o da imperfezioni fisiche;

f) Di aver conseguito:

Per gli aspiranti agli impieghi della 1ª categoria, la laurea in giurisprudenza in una delle Università del Regno.

Per gli aspiranti agli impieghi di 2ª categoria, la licenza di Liceo o di Istituto tecnico, oppure il certificato di aver compiuto lodevolmente, in uno dei Collegi od Accademie militari, i corsi prescritti per la promozione ad ufficiale, o ad un grado equivalente nell'esercito o nell'armata.

Art. 12. Nel solo caso in cui manchino aspiranti per la seconda categoria coi requisiti di studio specificati nell'articolo precedente, potrà il Ministero ammettere agli esami quelli che abbiano conseguito soltanto la licenza di Ginnasio o di Scuola tecnica.

Art. 13. I sottufficiali provenienti dall'arma dei RR. carabinieri o dall'esercito, anche quando abbiano superati i 30 anni, ma non i 35, sempre che sieno forniti della licenza di Ginnasio o di Scuola tecnica, ed abbiano gli altri requisiti prescritti dall'art. 11, potranno essere ammessi agli esami per la 2ª categoria.

Art. 14. Allorchè il Ministero notificherà l'apertura del concorso, le relative domande per l'ammissione, corredate dei prescritti documenti, saranno dirette al Ministero dell'Interno, ma dovranno essere presentate per mezzo del prefetto della provincia ove hanno domicilio gli aspiranti.

Art. 15. Gli aspiranti forniti dei richiesti requisiti verranno chiamati in Roma a sostenere gli esami di ammissione innanzi ad una Commissione composta da un consigliere di Stato, che la presiede, da un consigliere della Corte dei conti, da un sostituto procuratore generale, da un professore di belle lettere e da un capo di divisione, ovvero da un ispettore generale del Ministero dell'Interno, designati di volta in volta dal Ministro.

Un impiegato della Direzione dei servizi di P. S. eserciterà le funzioni di segretario.

Art. 16. Gli esami verseranno sulle materie contenute in un programma vistato dal Ministro dell'Interno.

Art. 17. Gli esami sono scritti e orali, ed avranno luogo in tre giorni. Nei primi due giorni si daranno le prove scritte, le quali non potranno durare più di otto ore al giorno; nel terzo e nei seguenti si sosterrà la prova orale, che non potrà protrarsi oltre un'ora per ciascun candidato.

Art. 18. Ciascun membro della Commissione disporrà di 10 punti per gli esami scritti e di altrettanti per gli orali.

Il candidato, per essere approvato, dovrà riportare almeno 26 punti nella prova scritta ed altrettanti nell'orale.

Art. 19. I temi saranno preparati dal Ministero, chiusi in due distinti pieghi suggellati ed affidati al presidente, il quale ne farà l'apertura in presenza dei candidati.

Art. 20. Non è permesso ai candidati di consultare libri o scritti, fuorchè il testo delle leggi e dei regolamenti, nè potranno comunicare tra loro o con persone estranee.

Ogni infrazione a queste disposizioni trarrà seco l'esclusione del candidato dall'esame.

Art. 21. La Commissione è responsabile dell'osservanza delle prescrizioni contenute nell'articolo precedente, e deve provvedere in proposito.

All'uopo, uno almeno de' suoi membri dovrà costantemente trovarsi nella sala degli esami.

Art. 22. A mano a mano che i candidati compiono il lavoro, o al più tardi allo spirare del tempo assegnato, devono sottoscriverlo e consegnarlo a quel membro della Commissione che è incaricato di riceverlo.

Il lavoro è chiuso e suggellato col timbro d'ufficio in un piego, sul quale il candidato e il membro della Commissione devono apporre la loro firma, indicando l'ora in cui il lavoro venne consegnato.

Art. 23. La Commissione, terminata la prova orale, ed esaminati gli elaborati, classifica i candidati secondo l'ordine di merito, e trasmette al Ministero una relazione sulle operazioni compiute e sul risultato finale degli esami.

Se qualcuno dei candidati abbia dato prova d'ingegno e d'istruzione non comuni, lo designerà al Ministero.

Art. 24. Gli aspiranti che negli esami avranno ottenuta l'idoneità, saranno nominati alunni sino a concorrenza del numero di posti pel quale fu aperto il concorso, e saranno classificati secondo l'ordine di merito, tenuto conto delle risultanze del seguente articolo 26. A parità di voti sarà preferito quello di maggiore età.

Art. 25. Gli aspiranti dichiarati idonei, che per mancanza di posti non avranno potuto ottenere la nomina di alunno, potranno ripresentarsi ai concorsi successivi. Quelli che non saranno stati dichiarati idonei potranno presentarsi al solo concorso immediatamente successivo.

Qualora nemmeno in questo riescano approvati, non potranno più essere ammessi agli ulteriori concorsi.

Art. 26. Gli aspiranti che dichiareranno di essere pratici della telegrafia elettrica e di volerne dar prova, sosterranno il corrispondente esame innanzi ad una Commissione di due ufficiali telegrafici governativi nei modi che saranno indicati dal Ministero.

L'esame verserà sulla pratica trasmissione e ricezione dei dispacci. Ogni membro di detta Commissione disporrà di 3 punti.

Per l'approvazione occorreranno non meno di 4 punti, i quali saranno aggiunti agli altri ottenuti per gli esami scritti ed orali, nel solo caso che il candidato li abbia superati, a tenore dell'articolo 18.

Questo esame è facoltativo.

Art. 27. Gli alunni dovranno fare un tirocinio di sei mesi almeno in una questura od in un ufficio provinciale o circondariale di pubblica sicurezza, sia per acquistare le necessarie cognizioni pratiche del servizio di P. S., sia per dar campo di riconoscere se siano forniti dei requisiti necessari per tale servizio.

Art. 28. L'alunnato è gratuito; ma il Ministero potrà accordare un'indennità mensile non maggiore di lire cento a quegli alunni che fossero destinati fuori della provincia di loro ordinaria dimora.

La relativa spesa sarà prelevata sulle economie che si verificheranno nel bilancio del Ministero dell'Interno sul capitolo Stipendi del personale dell'Amministrazione di P. S.

Art. 29. Terminato il tirocinio di cui all'articolo 27, i prefetti rilascieranno a ciascun alunno un certificato, nel quale sarà esplicitamente dichiarato se ha dimostrato di possedere i requisiti necessari ad un buon funzionario di P. S.

Art. 30. Gli alunni che avranno ottenuto tale dichiarazione saranno chiamati a dare un saggio pratico di idoneità.

Tale saggio consterà di due temi scritti, e dovrà servire a mostrare se l'alunno abbia acquistato sufficiente pratica per l'esercizio delle funzioni che è chiamato a disimpegnare.

I temi saranno preparati da una Commissione centrale, composta da un sostituto procuratore generale, da un direttore capo Divisione o da un ispettore generale del Ministero dell'Interno e da un questore, la quale avrà pure incarico di esaminare gli elaborati degli alunni.

Per lo svolgimento dei temi gli alunni verranno riuniti in gruppi presso quelle Prefetture che saranno di volta in volta designate dal Ministero.

Uscendo fuori della provincia di loro residenza avranno diritto alla indennità di missione secondo le disposizioni vigenti, dal giorno che precede gli esami fino a quello susseguente.

Art. 31. Ottenuta l'idoneità gli alunni avranno diritto, secondo la graduatoria di ammissione, alla nomina ai posti retribuiti vacanti ed a quelli che a mano a mano si renderanno vacanti nell'ultima classe della categoria cui appartengono.

Art. 32. A quelli che non risultassero idonei potrà essere prorogato l'esperimento per un tempo non maggiore di sei mesi. Non superando questa seconda prova, saranno definitivamente licenziati.

Se però nel primo tirocinio godettero l'indennità di cui è parola nel precedente art. 28, non potranno riceverla anche durante il 2° esperimento.

Art. 33. Durante tanto il primo quanto il secondo esperimento, l'alunno che terrà cattiva condotta o si dimostrerà negligente o privo affatto di attitudine, verrà, sopra proposta del prefetto, licenziato.

CAPO III.

Consiglio di amministrazione e disciplina.

Art. 34. Un Consiglio di amministrazione e di disciplina, sedente presso il Ministero dell'Interno, designerà i funzionari da promuoversi, e darà il parere richiesto nei casi indicati nel presente ordinamento, ed in tutti quegli altri in cui il Ministero crederà opportuno di domandarlo.

Art. 35. Il detto Consiglio è composto del segretario generale del Ministero dell'Interno, presidente, del direttore dei servizi di P. S., di un consigliere della Corte dei conti, di un consigliere della Corte d'appello, di un sostituto procuratore generale, del capo della Divisione del personale di P. S. e del capo della Divisione della polizia giudiziaria ed amministrativa.

In mancanza del segretario generale presiede il funzionario maggiore di grado secondo il regolamento delle precedenze approvato col R. decreto 19 aprile 1868, n. 4349.

I consiglieri delle Corti dei conti e di appello ed il sostituto procuratore generale sono nominati dal Ministro in principio di ogni anno.

Art. 36. Per la validità delle deliberazioni si richiede l'intervento di due terzi almeno dei membri; a parità di voti è preponderante quello del presidente.

Art. 37. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della Direzione dei servizi di P. S., scelto dal presidente.

Art. 38. Di ogni adunanza è compilato verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Le deliberazioni del Consiglio non sono valide se non ottengono l'approvazione del Ministro.

CAPO IV.

Ruoli, anzianità e stati matricolari.

Art. 39. Il Ministero dell'Interno pubblicherà il ruolo degli impiegati dell'Amministrazione di P. S., distinti nell'ordine di grado, di classe e di anzianità, e ne invierà un sufficiente numero di esemplari a tutte le Prefetture e Questure affinchè gli interessati ne abbiano conoscenza.

In caso di reclami sull'anzianità, deciderà il Consiglio di amministrazione, salvo il ricorso al Consiglio di Stato.

Art. 40. L'anzianità è determinata dalla data del decreto di nomina ad un grado o ad una classe, e a parità di tali date, da quella del decreto di nomina al grado od alla classe inferiore.

In caso di parità nelle date di tutti i decreti di nomina e di promozione, precederà quegli che ebbe maggior numero di punti negli ultimi esami subiti, ed in caso di parità anche in questi, il più anziano di età.

Art. 41. Chi ottiene la nomina effettiva ad un grado o ad una classe precede chi ne ebbe la reggenza.

I reggenti che ottengono con la medesima data la nomina effettiva allo stesso grado o classe, conservano l'ordine di anzianità che avevano nel grado o nella classe precedente, senza riguardo alla data della loro nomina a reggenti.

Art. 42. Nel computo dell'anzianità sarà detratto:

1. Il tempo durante il quale l'impiegato fu sospeso dalle funzioni, qualora nel decreto di sospensione ciò sia stato espressamente stabilito.

Ove poi il decreto di sospensione sia revocato, l'impiegato riacquisterà l'anzianità perduta, senza che ciò possa dargli alcun diritto per promozione mancatagli in conseguenza della sospensione.

2. Il tempo passato in aspettativa per motivi di famiglia.

Art. 43. Non dànno titolo a preferenza gli impieghi conferiti ma non accettati, salvo che ciò sia avvenuto per avere l'impiegato sostenuto nell'Amministrazione pubblica un ufficio od incarico diverso.

Art. 44. In ogni Prefettura si terranno gli stati matricolari degli impiegati di P. S. della rispettiva provincia, in conformità delle istruzioni ministeriali.

CAPO V.

Promozioni.

Art. 45. Le promozioni hanno luogo per anzianità e per merito. Possono conferirsi anche promozioni straordinarie per meriti speciali ed eccezionali.

Art. 46. Le promozioni al grado di questore sono fatte a scelta dal Ministro fra gli ispettori di 1ª classe, senza riguardo all'anzianità.

Art. 47. Le promozioni di classe dei questori si fanno per anzianità.

Art. 48. Le promozioni al posto di ispettore di 1ª classe sono fatte dal Ministro a scelta fra gli ispettori di 2ª classe riconosciuti dal Consiglio di amministrazione in possesso di tutti i requisiti necessari a rappresentare convenientemente il questore nei casi di sua assenza.

Art. 49. Le promozioni degli ispettori dalla 3ª alla 2ª classe si fanno in ragione di due terzi per merito e di un terzo per anzianità.

Art. 50. Le promozioni al grado di ispettore, salvo il caso di cui al seguente articolo 60, saranno conferite in ragione di quattro posti per esame e di un posto per merito speciale.

Art. 51. L'esame viene dato dinanzi ad una Commissione centrale composta nel modo indicato dal precedente art. 30 e con le norme indicate dal Ministero.

L'esame non potrà ripetersi più di due volte.

Art. 52. Saranno ammessi con precedenza a questo esame i viceispettori e i delegati di 1ª classe, e quindi quelli di 2ª classe.

Art. 53. Essi, quando non risiedano in Roma, avranno diritto alla indennità di missione, a norma del R. decreto 14 settembre 1862, n. 840, dal giorno in cui furono invitati a trovarsi in Roma, fino al giorno successivo a quello in cui avranno dato gli esami.

Art. 54. La classificazione sarà fatta, secondo il merito dell'esame, dapprima pei viceispettori e delegati di 1ª classe, e poi per gli altri di 2ª classe.

Art. 55. Non potranno essere ammessi all'esame di promozione ad ispettore, e dopo l'esame non potranno essere promossi, quei viceispettori o delegati che sieno stati censurati o sospesi per motivi disciplinari.

L'esclusione sarà pronunziata secondo le norme dell'articolo 59.

Art. 56. La promozione per merito speciale, giusta l'art. 50, è riservata a quei viceispettori e delegati che da tre anni siano stati promossi alla 1ª classe per merito, e che per deliberazione del Consiglio di amministrazione risultino già provvisti di tali eminenti requisiti da meritare la dispensa dell'esame.

Il Consiglio di amministrazione, di volta in volta che siavi uno di tali posti da provvedere, sarà chiamato a fare la occorrente designazione, ed ove nessuno dei viceispettori e delegati predetti abbia i requisiti necessari, il posto andrà a benefizio di quelli già approvati nell'esame.

Art. 57. Le promozioni di classe dei viceispettori e dei delegati di 2ª, 3ª e 4ª classe saranno conferite in ragione di due terzi per merito e di un terzo per anzianità.

Art. 58. Sono considerati come titoli alle promozioni di merito non solo i servizi resi per la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico con operazioni direttive ed esecutive, ma anche quelli resi all'Amministrazione con lavori straordinari di ufficio e con altri nei quali siasi dato prova di lodevole capacità, di molta intelligenza, istruzione e perspicacia.

Art. 59. L'anzianità non dà diritto a promozione se non quando sia accompagnata da idoneità e diligenza, riconosciute dal Consiglio di amministrazione.

L'esclusione dalla promozione per anzianità sarà pronunziata con deliberazione motivata dal Consiglio di amministrazione e di disciplina, sentito il prefetto della provincia dal quale l'impiegato dipende.

Questa esclusione è temporanea, e dura fino a quando l'impiegato che ne è colpito non avrà dato prove convincenti di essersi emendato.

Art. 60. Ogni funzionario dell'Amministrazione di P. S., eccetto i questori e gli ispettori di 1ª classe, il quale abbia esposto la vita per ottenere l'arresto di malfattori, per tutelare l'ordine pubblico, per salvare la vita dei cittadini, o si sia distinto in modo affatto speciale e straordinario sia nel dirigere che nell'eseguire importanti operazioni di servizio, potrà ottenere una promozione straordinaria tanto di classe quanto di grado, anche se non ha sostenuto la prova dell'esame, di cui all'art. 51, purchè abbia tutti gli altri necessari requisiti di capacità, istruzione e condotta, nonchè di attitudine al posto cui dovrebbe essere promosso.

Art. 61. Tali requisiti e meriti di entità eccezionale, precisa e ben determinata, dovranno essere riconosciuti da un'apposita Commissione provinciale, che sarà convocata di volta in volta per disposizione del Ministero. Essa sarà presieduta dal prefetto e composta del presidente del Tribunale civile e correzionale, del procuratore del Re, del giudice istruttore presso lo stesso Tribunale e del questore. In mancanza del questore, interverrà un consigliere di Prefettura designato dal Ministero.

Sulla deliberazione della Commissione provinciale dovrà essere inteso il parere del Consiglio di amministrazione, di cui all'art. 34.

La deliberazione della Commissione provinciale e il parere del Consiglio di amministrazione saranno motivati.

Art. 62. Salvo le disposizioni speciali stabilite per la promo-

zione mediante esame al grado di ispettore, tutte le altre non potranno mai aver luogo che dal grado o dalla classe immediatamente inferiori, e semprechè sieno trascorsi due anni dall'ultima precedente promozione.

Art. 63. Ogni qualvolta il Consiglio dichiari che un impiegato debba preterirsi nella promozione per mancanza di idoneità e diligenza, richieste dall'art. 59, ne sarà dato avviso all'interessato, per mezzo del prefetto della provincia.

Art. 64. I reclami presentati dagli impiegati preteriti o dichiarati promovibili per sola anzianità, debbono essere esaminati dal detto Consiglio, il quale delibererà se il precedente avviso debba essere confermato o modificato.

CAPO VI.

Traslochi.

Art. 65. Le domande e le proposte di trasloco per motivi di salute debbono essere appoggiate a certificati medici; quelle per motivi di famiglia devono essere corredate da giustificazioni che dimostrino il fondamento e l'importanza degli addotti motivi.

Art. 66. L'impiegato che, traslocato da una residenza in un altra, non vi assume servizio nel termine prescrittogli, o non avrà ottenuta in tempo la necessaria proroga dal prefetto da cui va a dipendere, sarà sospeso dallo stipendio, e, occorrendo, sottoposto alle altre misure disciplinari che il Ministero reputerà convenienti.

Nè le domande di congedo, nè quelle di aspettativa, benchè presentate, ma non ancora assecondate, possono esimere l'impiegato traslocato sia dall'obbligo di assumere il servizio nella nuova residenza entro il termine assegnatogli, sia dalle conseguenti misure disciplinari.

CAPO VII.

Dispensa dal servizio, dimissione, riammissione.

Art. 67. L'impiegato riconosciuto inabile al servizio può essere dispensato.

La dispensa potrà essere decretata anche quando si renda necessaria nell'interesse del servizio.

Nell'uno e nell'altro caso dovrà essere prima sentito il parere del Consiglio di amministrazione.

Art. 68. L'impiegato dispensato o dimesso volontariamente dal servizio, potrà essere riammesso nell'Amministrazione, previo parere dell'anzidetto Consiglio.

La riammissione non potrà mai aver luogo in un grado o in una classe superiori a quella alla quale apparteneva l'impiegato prima della sua dispensa o dimissione.

Art. 69. L'impiegato riammesso occuperà l'ultimo posto nella classe alla quale sia ascritto, se fu dimissionario. Se fu dispensato, sarà iscritto nella classe cui apparteneva, detraendo dal computo della sua anzianità il tempo passato fuori dell'Amministrazione.

Art. 70. L'impiegato che siè dimesso, è tenuto a proseguire nell'adempimento degli obblighi del suo ufficio finchè non gli sia partecipata l'accettazione.

CAPO VIII.

Punizioni.

Art. 71. Le punizioni pei funzionari di P. S. sono:

1. La censura;
2. La sospensione;
3. La revoca dall'impiego;
4. La destituzione.

Art. 72. Nessuna punizione disciplinare può essere inflitta se prima l'impiegato non sarà stato chiamato dal suo superiore a discolparsi su tutte le accuse che gli vengono fatte. Ne sarà sempre redatto verbale.

L'accusato ha diritto di fare unire al verbale tutte quelle prove, documenti e memoriali che credesse produrre a sua giustificazione.

Art. 73. La censura è ordinata dal prefetto o dal Ministero, e, sentite le discolpe di cui all'articolo precedente, viene inflitta per iscritto dal capo di ufficio dell'impiegató. Il prefetto deve riferirne al Ministero, inviandogli le giustificazioni presentate.

Si fa luogo alla censura pei seguenti motivi:

Negligenza, mancanza in servizio, assenza qualunque non giustificata, debiti replicati.

Art. 74. La sospensione può essere pronunziata dal prefetto, con decreto motivato, dopo sentite le giustificazioni dello impiegato, le quali, unitamente al decreto, saranno trasmesse al Ministero perchè ne determini la durata, a termini dell'art. 21 della legge di P. S. del 20 marzo 1865.

Può essere inflitta anche direttamente dal Ministero, salvo sempre le discolpe dell'impiegato.

Quando la sospensione debba estendersi oltre il termine di un mese, sarà sentito il Consiglio di disciplina.

Secondo la gravità della mancanza, la sospensione può estendersi da un giorno a tre mesi, e non oltre, salvo il caso preveduto dagli articoli 78 ed 80.

Art. 75. La sospensione porta sempre la perdita dello stipendio per tutto il tempo della sua durata, ma non dispensa dal servizio, se non quando ciò sia espresso nel decreto che la infligge.

La sospensione porta anche la perdita dell'anzianità, quando ciò sia espressamente stabilito nel relativo decreto.

Art. 76. Durante la sospensione, l'impiegato non può essere promosso, nè ottenere il passaggio ad altra Amministrazione.

Art. 77. Dànno luogo alla sospensione le seguenti cause:

Recidiva nei fatti che motivarono una precedente censura;

Assenza non giustificata dall'ufficio per oltre due giorni;

Occupazioni incompatibili con lo stato di impiegato;

Insubordinazione o eccitamento alla insubordinazione;

Cattiva condotta morale;

Debiti vergognosi contratti con inferiori o dipendenti, con persone sospette o pregiudicate, o da vigilarsi dalla polizia, o con esercenti pubblici, o con meretrici o tenenti postriboli, o con altre persone conosciute per ragioni di ufficio, o che al medesimo ricorsero;

Offese al decoro dell'Amministrazione;

Danno recato agli interessi dello Stato od a quello dei privati per trascuranza dei doveri d'ufficio o per mancanza di riserva;

Inosservanza del segreto d'ufficio;

Uso dell'impiego per fini personali.

Art. 78. Secondo la natura e la gravità delle imputazioni, potrà inoltre essere soggetto alla sospensione l'impiegato il quale, in seguito a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, trovasi sottoposto a procedimento criminale o correzionale.

La sospensione in questo caso cessa col finire del giudizio.

Durante la medesima, il Ministero potrà corrispondere all'impiegato o alla sua famiglia l'assegno alimentare, a tenore dell'art. 210 della legge 6 dicembre 1865, n. 2626.

Art. 79. L'impiegato sottoposto a mandato di cattura potrà essere dispensato immediatamente dal servizio qualora la gravità delle imputazioni che hanno motivato il processo, sia tale da richiedere, nello interesse del decoro dell'Amministrazione, che egli non faccia più parte della medesima.

All'esito finale del processo, e sentito il Consiglio d'amministrazione, il decreto di dispensa potrà essere revocato, ovvero essere convertito in decreto di revoca o di destituzione dell'impiegato, a termini dei seguenti articoli 82 e 83.

Art. 80. Se viene pronunziata sentenza di condanna, appena sia passata in giudicato, cessa qualunque assegno a titolo di alimenti, e il Consiglio di disciplina pronunzierà se sia il caso di revocare o di destituire il condannato, secondo il disposto degli articoli 82 e 83, o di mantenere soltanto

la sospensione senza stipendio per tutto il tempo della pena.

Art 81. Nei casi di procedimento correzionale o criminale l'impiegato sarà sottoposto al giudizio del Consiglio di disciplina, anche quando non sia stato condannato, se l'ordinanza o la sentenza con la quale finì il giudizio penale avrà dichiarato insufficienti gli indizi o le prove della reità, od il fatto imputato non costituire un reato a termini di legge, od essere l'azione penale prescritta o in altro modo estinta.

L'impiegato sarà sottoposto al giudizio del Consiglio di disciplina anche nel caso in cui non si possa procedere per mancanza di istanza privata.

Art. 82. L'impiegato può essere revocato, sentito il Consiglio di disciplina, quando si verifichi alcuna delle seguenti cause:

Recidiva nei fatti che diedero luogo alla sospensione oltre un mese;

Mancanza contro l'onore;

Condanna alla pena del carcere, oltre tre mesi, salvo il disposto dell'articolo seguente.

Il decreto di revocazione sarà motivato, e ne sarà data comunicazione all'interessato.

Art. 83. Dànno sempre luogo alla destituzione, secondo il disposto dell'articolo 20 della legge di P. S. 20 marzo 1865, l'accettazione di una retribuzione o regalo per l'esercizio delle proprie funzioni; la transazione sopra un verbale; il rifiuto di compiere i propri doveri e l'omissione volontaria dei medesimi.

L'impiegato di P. S. incorre di diritto nella destituzione anche nei casi seguenti:

Condanna a pena criminale, quand'anche non tragga seco la interdizione dai pubblici uffici;

Condanna a pena correzionale per reato di furto, falso, frode, appropriazione indebita, corruzione, concussione, malversazione, attentato ai costumi;

Condanna per un reato qualunque che importi la pena del carcere, con l'aggiunta dell'interdizione dai pubblici uffici o della sorveglianza speciale della polizia.

Art. 84. Si fa luogo alla destituzione, sentito il Consiglio di disciplina, anche per le cause seguenti:

Offese alla persona del Re, alla Reale famiglia, alle Camere legislative; o pubblica manifestazione di opinioni contrarie alla Monarchia costituzionale o all'unità della nazione;

Grave mancanza contro l'onore;

Violazione dolosa del segreto di ufficio in danno dello Stato o dei privati, o propagazione di notizie che possano recare pregiudizio all'interesse dello Stato, o perturbazione alla pubblica sicurezza.

Il decreto di destituzione sarà motivato e notificato all'interessato.

Art. 85. L'impiegato revocato o destituito non può essere riammesso in servizio.

L'impiegato revocato però, a differenza del destituito, conserva i diritti alla pensione o alla indennità che secondo la legge gli può spettare.

Art. 86. La destituzione con perdita del diritto acquisito alla pensione, deve essere preceduta dal parere della Commissione istituita con l'art. 32 della legge 14 giugno 1864 sulle pensioni civili.

CAPO IX.

Reclami al Consiglio di Stato.

Art. 87. Spetta al Consiglio di Stato conoscere delle controversie intorno ai rapporti fra l'Amministrazione e gli impiegati, ed intorno ai conseguenti dritti ed obblighi, le quali dipendano da interpretazione ed applicazione di legge o regolamento generale di pubblica Amministrazione.

Sul ricorso al Consiglio di Stato, presentato al Ministero, sarà sentito il Consiglio di amministrazione.

CAPO X.

Personale di basso servizio.

Art. 88. Ad ogni Questura è addetto un determinato numero di uscieri.

All'occorrenza, negli uffici di pubblica sicurezza possono essere destinati anche dei commessi diurnisti.

Art. 89. Alle nomine del personale di basso servizio si provvede con decreto Ministeriale, secondo le prescrizioni dell'art. 234 del vigente regolamento pel corpo delle guardie di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 11 agosto 1883, n. 1552 (Serie 3ª), ed a tenore dell'altro regolamento approvato con R. decreto 26 giugno 1883, n. 2517 (Serie 3ª), per la concessione di impieghi ai sottufficiali del R. esercito e della R. marina.

Art. 90. La classe, gli stipendi e il numero degli uscieri risultano dagli organici allegati al bilancio del Ministero dell'Interno.

Art. 91. Le promozioni degli uscieri hanno luogo per anzianità, purchè risulti che abbiano serbata regolare condotta e dato prove di diligenza ed attitudine al servizio.

Art. 92. Alle mancanze del personale di basso servizio si applicano le punizioni stabilite con l'art. 71.

CAPO XI.

Disposizioni transitorie.

Art. 93. Le disposizioni dell'art. 50 non saranno applicate se non dopo che i viceispettori e delegati di 1ª e 2ª classe i quali superarono l'esame, secondo l'art. 12 del R. decreto 25 marzo 1880, n. 5373 (Serie 2ª), avranno ottenuta la promozione al grado di ispettore.

Art. 94. Finchè il numero dei viceispettori non raggiunga in tutte le classi quello fissato dal ruolo organico, si potrà supplire alle vacanze con altrettanti delegati della classe corrispondente o delle inferiori. Così alle eventuali mancanze nelle varie classi dei delegati potrà supplirsi con altrettanti viceispettori delle classi corrispondenti o delle inferiori.

Art. 95. Gli alunni stati nominati prima della pubblicazione del presente decreto, saranno chiamati agli esami a tenore del precedente art. 15 e seguenti, e l'esperimento non minore di sei mesi stabilito con l'art. 27 decorrerà per essi dal giorno dell'assunto servizio.

Art. 96. Sono abrogati i precedenti R. decreti 28 agosto 1882, n. 1018, 4 febbraio 1883, n. 1201, 10 giugno 1883, n. 1383 (Serie 3ª), ed ogni altra vigente disposizione contraria alle presenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 10 novembre 1884.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* FERRACCIÙ.

ORDINANZA DI SANITÀ MARITTIMA N. 39.

Il Ministro dell'Interno,

Vista la legge 20 marzo 1865, allegato *C*, e le istruzioni Ministeriali 26 dicembre 1871;

Accertata la completa cessazione del colera in Pescara e nella città di Napoli e suoi dintorni,

Decreta:

Art. 1. La quarantena prevista dalle ordinanze nn. 29 e 38 del 26 ottobre prossimo passato e 20 corrente per le provenienze da Pescara e dal litorale del golfo di Napoli, compreso tra il lazzaretto di Nisida e Portici, è revocata per le navi in partenza da colà da oggi in poi dirette a qualunque punto del litorale del Regno, salvo che alle isole di Sicilia, di Sardegna ed adiacenti, e che vi arrivino con traversata incolume.

Art. 2. Da oggi saranno applicati in detto porto e litorale i trattamenti contumaciali che rimangono in vigore verso le località colpite da ordinanze di quarantena.

Art. 3. Nelle isole italiane, ad eccezione della Sicilia, della Sardegna ed adiacenti è da oggi revocata la quarantena prevista dall'ordinanza n. 36 del 10 novembre per le navi provenienti dal continente italiano, qualunque sia la data della loro partenza, purchè vi giungano con traversata incolume.

I signori prefetti delle provincie marittime del Regno sono incaricati dell'esecuzione della presente.

Roma, il 25 novembre 1884.

Pel Ministro: MORANA.

BOLLETTINO N. 45

SULLO STATO SANITARIO DEL BESTIAME NEL REGNO D'ITALIA

dal 3 al 9 di novembre 1884

REGIONE I. — Piemonte.

Torino — Carbonchio: 1 bovino, morto, a Torino; 1 id., id., a Piobesi; 1 id., id., a Borgaro.

Novara — Carbonchio essenziale: 1 bovino, morto, a Bianzè.

REGIONE II. — Lombardia.

Sondrio — Tifo petecchiale dei suini: 3, letali, a Castione.

Cremona — Carbonchio: 4 bovini, con 3 morti, a Cella Dati; 1 id., id., a Cremona

Mantova — Carbonchio essenziale: 1 bovino, morto, a Revere.

REGIONE III. — Veneto.

Udine — Carbonchio: 1 bovino, morto, ad Udine; 1 id., id., a Buja; 1 id., a Morinacco.

Treviso — Carbonchio: 1 bovino, morto, a Farra di Soligo.

Rovigo — Carbonchio essenziale: 1 bovino, morto, a Bottrighe.

REGIONE IV. — Liguria.

Massa — Carbonchio: 1 bovino, morto, a Pontremoli.

REGIONE V. — Emilia.

Parma — Tifo petecchiale dei suini: 1, letale, a Sorbolo.

Ferrara — Tifo petecchiale dei suini: 1, letale, a Cento. Carbonchio: 1 bovino, morto, a Porto Maggiore.

Bologna — Carbonchio: 1 bovino, morto, a Castelguelfo.

Ravenna — Carbonchio essenziale: 1 bovino, morto a Faenza. Tifo petecchiale dei suini: 1, letale, a Faenza.

REGIONE VI. — Marche ed Umbria.

Ascoli — Carbonchio essenziale: 1 bovino, morto a Fermo.

REGIONE VII. — Toscana.

Firenze — Affezione morvofarcinosa: 1, abbattuto a Firenze.

Siena — Tifo petecchiale dei suini: 8, letali, a Gajole.

Grosseto — Angina carbonchiosa: bufali 85, con 71 morti; suini 56, con 54 morti.

REGIONE VIII. — Lazio.

Roma — Continuano le condizioni sanitarie come al bollettino precedente.

REGIONE IX. — Meridionale Adriatica.

Lecce — Carbonchio dei suini: 2 a Montesano e Casarano.

REGIONE XI. — Sicilia.

Girgenti — Forme tifiche: 2 bovini e 2 equini, morti, a Joppolo.

REGIONE XII. — Sardegna.

Cagliari — Carbonchio: 1 bovino, morto, ad Iglesias.

Roma, addì 20 di novembre 1884.

Dal Ministero dell'Interno,

Il Direttore Capo della V Divisione
CASANOVA.

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLE CARCERI

Avviso.

Esami per i posti di Contabile nell'Amministrazione carceraria.

Nel giorno 15 gennaio e seguenti, invece che nei giorni 27, 28, 29 e 30 di novembre, qualora sempre le condizioni sanitarie del Regno lo permettano, avranno luogo in Roma, alle ore 10 antimeridiane, nei locali della Scuola allievi-guardie carcerarie gli esami d'idoneità al posto di contabile di 3ª classe nell'Amministrazione carceraria (cui è annesso l'annuo stipendio di lire 2500), a norma dell'articolo 21 del Regio decreto 17 maggio 1883, num. 1347 (Serie 3ª), modificato dal Regio decreto 11 agosto 1884, num. 2603.

A questi esami potranno essere ammessi, oltre gli applicati di 1ª e 2ª classe che si trovino nelle condizioni prescritte dall'articolo 37 del R. decreto 17 maggio 1883 sopracitato e dall'articolo 41 del decreto stesso, e del Regio decreto 19 settembre 1884, num. 2700 (Serie 3ª), anche gli impiegati di altre Amministrazioni dello Stato, ufficiali dell'esercito in attività di servizio (non compresi i militari di complemento, della milizia mobile e territoriale) ed impiegati di Istituti provinciali, di ricovero e di custodia, purchè il loro stipendio non sia inferiore a lire 1800 annue, non abbiano superato la età di 40 anni, ed abbiano raggiunta quella di 21, e si abbiano sul loro conto buone informazioni.

Gli aspiranti estranei all'Amministrazione carceraria dovranno presentare le loro istanze ai signori prefetti della provincia in cui risiedono, non più tardi del 30 novembre, corredandole dell'atto di nascita, del certificato di cittadinanza italiana, di quello di buona condotta, della fedina criminale e dell'atto di nomina al posto che occupano, dal quale risulti lo stipendio di cui sono provvisti, non compresi indennità, gratificazioni o qualsiasi altro emolumento suppletivo.

Gli ufficiali dell'esercito potranno semplicemente presentare l'atto di nascita ed il brevetto di nomina al grado di cui sono rivestiti.

Si avverte poi che il giorno 15 dicembre prossimo venturo sarà aperto in Roma un corso preparatorio al quale potranno prender parte gli applicati dell'Amministrazione carceraria e gli estranei che avranno ricevuto avviso della loro ammissione agli esami.

I programmi sono i seguenti:

Programma di esami per la nomina ai posti di contabile.

Esami in iscritto.

1° giorno — Due quesiti di aritmetica.

Tema sulla parte contabile del regolamento generale delle Case di pena.

2° giorno — Applicazione pratica della contabilità carceraria colla formazione di prospetti dimostrativi.

3° giorno — Regolamento di contabilità generale dello Stato.

Un quesito scelto fra le altre materie dell'esame orale.

Esame orale.

Capitolato generale per le forniture carcerarie.

Capitolato per il trasporto dei detenuti e corpi di reato.

Regolamento di Contabilità generale dello Stato — (Titolo I. Patrimonio dello Stato — Titolo II. Contratti — Titolo V. Agenti dell'Amministrazione che maneggiano valori dello Stato — Titolo VII. Spese dello Stato — Titolo XII. Conti giudiziali).

Economia politica. (Del capitale e del lavoro come fattori della produzione — Norme principali e forme dei cambi — Mezzi ed Istituti per facilitare le contrattazioni in genere — Delle mercedi — Dell'interesse dei capitali — Rapporti fra la produzione, la circolazione ed il consumo delle ricchezze).

Attribuzioni giuridiche della Corte dei conti.

Disposizioni sul bollo e sulle tasse per concessione ed atti amministrativi.

Regolamenti carcerari. (Regolamento per le carceri giudiziarie — Regolamento per le Case di pena — Regolamento per le Case di relegazione — Regolamento per le Colonie penali — Regolamento pei Bagni penali — Regolamento per le Case di custodia — Legge e regolamento per le guardie carcerarie.

Codice civile — Libro III — Titolo IV — Capo I. Delle cause delle obbligazioni — Sezione 1ª. Dei contratti — Sezione 2ª. Dei quasi contratti — Capo II. Delle diverse specie di obbligazioni — Capo III. Degli effetti delle obbligazioni — Capo IV. Dei modi con cui si estinguono le obbligazioni.

Roma, 20 novembre 1884.

Il Direttore generale
M. BELTRANI-SCALIA.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

R. SCUOLA NORMALE DI GINNASTICA.

Roma, 12 novembre 1884.

La Scuola normale di ginnastica istituita con Regio decreto 27 agosto 1884, apre il suo corso col 1° dicembre prossimo, e lo chiuderà colla fine di luglio 1885.

Il tempo utile pel concorso ai posti sussidiati dal Ministero della Istruzione Pubblica è spirato col 25 ottobre prossimo passato, però il tempo utile per presentare domanda di ammissione, senza sussidio, venne prorogato dal Ministero della Pubblica Istruzione a tutto il 30 corrente novembre.

Si esigono i titoli seguenti da trasmettere al Consiglio direttivo della predetta Scuola, presso il Ministero della Istruzione Pubblica:

1. Il diploma di maestro elementare, o l'attestato di licenza ginnasiale o quello di promozione dal 2° al 3° anno d'Istituto tecnico;

2. Attestato di costituzione fisica sana e robusta ed atta all'ufficio di maestro di ginnastica, rilasciato da un medico militare o da un maestro di ginnastica insegnante nelle pubbliche scuole.

3. Attestato di buona condotta morale e civile.

4. Fede di nascita da cui risulti non avere il postulante età minore di anni 20 nè maggiore di anni 25.

L'istituzione di questa Scuola normale, destinata ad acquistare un posto importante fra gli Istituti educativi, ha per iscopo di formare abili maestri per l'insegnamento, con metodo uniforme, della ginnastica nelle scuole secondarie e superiori del Regno. Ad essa Scuola è devoluto esclusivamente di rilasciare il diploma di abilitazione all'insegnamento della ginnastica.

In detta Scuola normale, oltre la ginnastica pratica, si insegnano le materie seguenti:

Gli esercizi militari — Il tiro a segno — La scherma — Le esercitazioni da pompiere — Il disegno relativo alla costruzione degli attrezzi e delle palestre di ginnastica — Il canto corale — Il nuoto — La storia sommaria della pedagogia applicata alla ginnastica — L'igiene, l'anatomia e la fisiologia nelle loro relazioni con gli esercizi ginnastici e militari.

Questo complesso di studi rialzerà la condizione del maestro di ginnastica, accrescendone l'autorità e il prestigio a favore di una disciplina la cui diffusione e la cui pratica sono il mezzo più efficace a ritemprare la fibra degl'italiani ed a collocarli degnamente nel posto che spetta ad un popolo libero e forte.

Il Direttore: Dott. EMILIO BAUMANN.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Avviso di concorso

ad una cattedra vacante nell'Accademia Reale di belle arti in Carrara.

È aperto nn concorso per titoli all'ufficio di professore d'*anatomia pittorica* nell'Accademia Reale di belle arti in Carrara.

Lo stipendio è di annue lire *milleduecento.*

Le attribuzioni e gli oneri sono indicati dal regolamento organico dell'Accademia, approvato con R. decreto 18 agosto 1861, n. XCV (parte supplementare), e specialmente dall'articolo 24 che qui appresso si trascrive:

« Art. 24. Il professore d'anatomia, tutte le volte che gli si presenterà l'occasione, dovrà fare la preparazione di qualche cadavere per meglio ammaestrare sopra il medesimo gli alunni ».

Coloro che intendessero aspirare al suddetto posto, dovranno presentare le loro domande, su carta bollata da lira una, e i loro titoli al Ministero della Pubblica Istruzione non più tardi del giorno 31 decembre prossimo venturo.

Roma, 22 novembre 1884.

Il Direttore Generale: FIORELLI.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Avviso di concorso.

È aperto il concorso per la nomina dei seguenti insegnanti nel Regio Istituto di belle arti di Palermo, a norma del Regio decreto 20 novembre 1879, numero 5217-*bis* (Serie 2ª).

Un insegnante di geometria, collo stipendio annuo di lire *milleduecento.*

Un insegnante di figura, collo stipendio annuo di lire *milleottocento.*

Un insegnante della plastica delle figure, collo stipendio annuo di lire *milleottocento.*

Un insegnante di ornato e plastica, collo stipendio annuo di lire *milleottocento.*

Un insegnante di prospettiva e di elementi di architettura, collo stipendio annuo di lire *milleottocento.*
Un insegnante di mosaico, con lo stipendio ann o di lire *milleottocento.*
Un insegnante di letteratura e storia dell'arte, collo stipendio annuo di lire *milleduecento.*
Chi desidera prender parte a questo concorso, dovrà presentare non più tardi del giorno 31 gennaio prossimo venturo la sua domanda, in carta bollata da una lira, dichiarando per quale insegnamento intende concorrere, e corredando la domanda stessa di titoli sufficienti a mostrare la capacità sua per l'insegnamento a cui aspira. I titoli consisteranno in opere fatte ed in lavori della materia che dovrebbero insegnare, ed in iscritti che svolgono i programmi e i metodi coi quali s'impartirebbero gli insegnamenti.
I vincitori del concosso saranno nominati per un biennio, scorso il quale potranno essere confermati stabilmente.
Roma, 22 novembre 1884.

Il Direttore Generale: FIORELLI.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

L'Ufficio internazionale delle Amministrazioni telegrafiche, residente in Berna, annunzia l'interruzione del cavo sottomarino fra Pernambuco e Bahia (Brasile).
I telegrammi diretti via Lisbona agli uffici dell'America meridionale al sud di Pernambuco, si spediscono unicamente per mezzo delle linee terrestri del Brasile.
Roma, 25 novembre 1884.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

La *Koelnische Zeitung* ha pubblicato un resoconto sommamente particolareggiato delle due prime sedute della Conferenza di Berlino.

All'aprirsi della prima seduta, stando al giornale tedesco, il principe di Bismarck ha pronunziato un assai lungo discorso per precisare lo scopo della Conferenza.

Egli fece emergere che la Germania, invitando i governi esteri a farsi rappresentare alla Conferenza, fu guidata dal convincimento che tutti gli Stati invitati desiderino di procurare agli indigeni dell'Africa i beneficii della civiltà e di porre un termine alla schiavitù, la cui abolizione è già stata proclamata dal Congresso di Vienna del 1815 come uno dei sacri doveri di tutte le potenze.

Il cancelliere dell'impero aggiunse che il modo in cui, da un certo numero d'anni, si fa il commercio fra le potenze occidentali e gli Stati dell'estremo Oriente, è un esempio degno di imitazione.

Egli dichiarò che per questo motivo il governo tedesco ha proposto che anche le relazioni coll'Africa si stabiliscano sulla base della uguaglianza dei diritti e della comunanza degli interessi di tutte le nazioni.

Il principe di Bismarck aggiunse che la Francia ha completamente aderito a questo progetto della Germania e che il governo tedesco ha per conseguenza invitato le altre potenze facendo loro conoscere il programma della Conferenza che ha per oggetto di aprire l'interno dell'Africa a tutti i popoli commercianti.

Egli dichiarò essere desiderabile che tutte le merci destinate all'interno dell'Africa sieno assolutamente esenti da dazi doganali.

Il principe disse poi che il governo tedesco presenterà alla Conferenza una dichiarazione contenente le seguenti proposte:

« Ogni potenza che esercita od eserciterà i diritti di sovranità nel bacino o alle foci del Congo vi lascierà penetrare liberamente tutte le bandiere estere senza eccezione;

« Saranno proibiti i monopoli ed altri accordi particolari;

« Tutti gli Stati si impegneranno a contribuire alla abolizione della schiavitù ed a favorire ed approvare i lavori delle missioni e degli stabilimenti che verranno creati per la istruzione degli indigeni. »

Il cancelliere aggiunse che, conformemente ai principii adottati dal Congresso di Vienna circa la libertà della navigazione fluviale, la Germania è disposta a sollevare fuori della Conferenza la questione relativa alla libertà di navigazione su tutti i fiumi d'Africa, ma che la Conferenza non avrà da occuparsi che del Congo e del Niger.

Disse che la importanza della parte non esplorata e non occupata dell'Africa, dal punto di vista degli interessi commerciali e coloniali, e la possibilità di difficoltà provocate fra gli Stati dalla presa di possesso dei territori, hanno impegnato la Francia e la Germania a proporre di conchiudere un accordo circa le formalità, in virtù delle quali ciascuna presa di possesso potrà essere considerata come reale ed inoppugnabile.

Il cancelliere dell'impero aggiunse che la questione relativa alle prese di possesso già avvenute non sarà di competenza della Conferenza, e che la Germania ha intenzione di presentare soltanto riguardo alle prese di possesso future una proposta, secondo la quale la validità della presa di possesso dipenderebbe da certe formalità, come la notificazione alle potenze, ecc.

Il principe di Bismarck dichiarò poi che affinchè la presa di possesso sia inoppugnabile bisognerà che lo Stato che prende possesso del territorio provi dentro un certo termine, con talune istituzioni e taluni provvedimenti, che esso ha la forza e la volontà di esercitare i suoi diritti e di adempiere i suoi doveri nel paese occupato.

Terminò il principe dicendo che la Conferenza non sarà obbligata di discutere le proposte che non entrino nel suo programma, ed esprimendo la sicurezza che la comunanza degli interessi di tutte le nazioni rappresentate garantirebbe il successo della Conferenza,

Sir Edward Malet lesse poi una dichiarazione, la quale in sostanza recava che il governo inglese aderiva e rale alle proposte della Germania.

Egli aggiunse che il suo governo non può sep le questioni commerciali dalle questioni di civiltà, e che gli indigeni dell'Africa perderebbero più che guadagnare ove

la libertà commerciale, lasciata senza sorveglianza, venisse a degenerare in licenza.

Dichiarò quindi che bisognerà bene definire il principio della libertà di commercio in modo che ciascuno Stato sia obbligato ad accordare a tutte le altre nazioni i vantaggi che esso avrà ottenuti per il commercio suo e per i suoi nazionali.

Sir Edward Malet disse inoltre che una Commissione internazionale potrebbe convenientemente regolare la libertà di navigazione sul Congo, ma che la situazione non è la stessa in ciò che concerne la regione del Niger, dove lo sviluppo delle relazioni commerciali è dovuto esclusivamente all'Inghilterra ed alla sua influenza, e dove le tribù più importanti si sono poste volontariamente sotto il protettorato britannico. Il rappresentante dell'Inghilterra disse anche che l'Inghilterra si trova costretta a fare per il Niger una dichiarazione formale nel senso della libertà commerciale.

Riguardo ai fiumi dell'Africa, il signor Malet disse dovere le questioni ad essi relative essere trattate separatamente.

Sir Edward Malet conchiuse dichiarando che il punto relativo alla validità della presa di possesso non era ancora sufficientemente precisato, ma che l'Inghilterra aderirà sicuramente ad una soluzione conforme ai principii generali del diritto delle genti.

Nella seconda seduta della Conferenza, che ebbe luogo il 19, sotto la presidenza del conte Hatzfeldt, il marchese di Penafiel, rappresentante del Portogallo, fece una dichiarazione per dimostrare che il Portogallo fu sempre favorevole al libero scambio, e si sforzerà di ammettere i nazionali di tutti gli Stati nelle sue colonie africane, dal momento che saranno regolate le questioni relative alle prese di possesso. Aggiunse che il Portogallo aderisce del resto interamente al programma della Conferenza.

Il signor conte di Launay si espresse nel medesimo senso a nome dell'Italia. Egli fece notare che gli esploratori italiani resero in Africa dei grandi servizii alla civiltà.

Il signor Kasson presentò osservazioni analoghe circa ai servigi resi dagli americani.

Il conte di Hatzfeldt dichiarò che egli desiderava di porre in discussione il progetto di dichiarazione redatto dal governo tedesco circa la libertà di commercio nel bacino del Congo. Egli espresse l'opinione che sarebbe conveniente di nominare una Commissione composta dei rappresentanti delle potenze che furono per le prime invitate, affine di stabilire preventivamente un accordo sul senso delle parole: *Bacino del Congo,* e di alcune altre locuzioni geografiche.

Questa proposta fu adottata dalla assemblea, la quale inoltre autorizzò la Commissione ad udire, secondo il bisogno, tutti gli specialisti che ad essa fosse sembrato conveniente di consultare.

Il *Memorial Diplomatique* dice nulla esservi di vero nelle voci che corsero relativamente alla mediazione britannica tra la Francia e la China. Delle conversazioni amichevoli, che non sono nè proposte nè negoziati, continuano, da parte di lord Granville, a facilitare dei negoziati ulteriori, che potranno essere intavolati in proposito. Ciò che il gabinetto di Londra desidera attualmente è che il marchese Tseng si ponga in grado di ricevere dal suo governo le istruzioni ed i poteri necessari per il caso in cui l'intervento inglese potesse presentare qualche utilità.

Il dì 24 corrente cessava di vivere in Torino il senatore ing. Giuseppe Bella. Nel dare il doloroso annunzio ricordiamo i servigi da esso resi allo Stato nella lunga ed operosa sua vita. Sedette in tre Legislature alla Camera dei deputati, e tenne l'ufficio di segretario generale nel Ministero dei Lavori Pubblici.

Da nove anni aveva seggio nel Senato del Regno. Col chiaro ingegno e colla dottrina eletta andavano pari nello illustre uomo uno schietto amore alla libertà ed alla patria.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

BOLOGNA, 25. — Il Comizio ferroviario d'iniziativa della Società progressista ebbe luogo nella sala della Palestra ginnastica. La platea e la tribuna erano affollatissime.

L'on. Baccarini, applaudito, aprì il Comizio additandone la convenienza. Siedongli attorno gli onorevoli Magni, Maffi, Pais, Toaldi, Carpegiani, Fortis e Filopanti.

Leggonsi le adesioni degli onorevoli Cairoli, Seismit-Doda, Nicotera ed altri 9 deputati e 19 associazioni.

Parlano applauditi Zannoni e Maffi che deplorano la condizione fatta all'industria nazionale ed agli attuali impiegati ferroviarii.

L'on. Baccarini, premessa una breve storia delle ferrovie italiane, fa la sintesi delle Convenzioni consistenti in un contratto d'affitto dell'attuale rete meridionale, ed affitto di tutte le linee esistenti mediante Società non solo esercenti, ma incaricate di una permanente operazione bancaria di costruzioni senza concorrenza per oltre un miliardo e mezzo di lire e di funzioni amministrative fiduciarie in luogo del Governo. Con ciò si distrugge ogni concetto d'industria privata, creando un monopolio colossale e pericoloso economicamente e politicamente.

Esamina il contratto speciale colle Meridionali, mostrandolo più favorevole in confronto al contratto dell'Adriatica.

Analizza la percentuale, mostrando come debba scendere sotto il 60 per 100 colla deduzione di spese che più non saranno sostenute dalle Società.

Enumera tali spese ed altre somme che si accordano una volta soltanto alle Società, deducendone il guadagno indebito, dentro un ventennio, di oltre 250 milioni.

Il contratto per le nuove linee sembragli onerosissimo, molto più che pochissime entreranno nel ventennio a partecipare delle antiche reti.

Censura l'esclusione della concorrenza facilissima per le nuove costruzioni che causerà certa perdita di molte diecine di milioni. Biasima alcune disposizioni amministrative che trascinano la questione sopra un terreno di cui un Governo oculato dovrebbe sempre allontanarla. Rileva l'immobilità delle tariffe sotto pena di grossi sacrifici pecuniari per lo Stato. Dice che la grande questione si risolve contrariamente a tutte le pubblicazioni non ufficiali, a tutte le manifestazioni fatte in diverse forme in Italia dal 1878 in poi. Conchiude ricordando il detto che le istituzioni si apprezzano in ragione dei vantaggi che arrecano. L'oratore è sovente applaudito.

L'on. Magni propone un ordine del giorno facente voti perchè il Parlamento respinga le Convenzioni. È approvato per acclamazione. Il Comizio è sciolto alle 10 25 pom.

BUCAREST, 24. — Le elezioni sono terminate e sono riuscite favorevoli ai candidati governativi.

BERLINO, 25. — I membri della Commissione della Conferenza, dopo di aver inteso Woermann, caddero d'accordo sull'estensione, dall'ovest all'est, del bacino del Congo, salvaguardando i diritti di sovranità già esistenti.

È probabile che la Conferenza tenga seduta mercoledì.

PARIGI, 25. — Dietro requisizione del *maire* di Panillac, furono arrestati 4 tedeschi, incolpati di un tentativo di assassinio, commesso a Santander, contro il loro capitano, comandante la nave italiana *Berta*. Gli arrestati saranno posti a disposizione del console d'Italia a Bordeaux.

BERLINO, 25. — La *Norddeutsche Allgemaine Zeitung* dice che il duca di Cumberland non ha affatto provato di voler abbandonare l'opposizione intransigente contro l'imperatore e l'impero. I seguaci del duca di Cumberland, per quanto riguarda la fedeltà verso l'imperatore e verso l'impero, vanno posti a paro della frazione polacca e della francese. Il capo loro è il più abile ed il più attivo avversario dell'impero protestante. Nel momento in cui il centro prende un'attitudine più ostile contro il governo, di quella finora seguita, l'impero non può lasciar stabilire a Brunswick il quartiere generale della politica guelfa.

TARANTO, 25. — Iersera alle 9 35, nel treno diretto proveniente da Reggio, tra Caulonia e Riace s'incendiò la vettura Pullmann. Dei due viaggiatori, uno rimase vittima, l'altro si salvò.

BERLINO, 25. — Il conte di Launay, nella seconda seduta nella Conferenza, si è pronunciato per la più ampia libertà di commercio, e per viemmeglio assicurarla, ha messo innanzi, in aggiunta alla proposta germanica, il concetto che le tasse ed i dazi che la proposta germanica dichiara ammissibili come compenso dei lavori e delle spese locali, debbano contenersi entra un *maximum*, ad esempio del 2 ovvero del 4 0[0 *ad valorem*.

RIO-JANEIRO, 23. — Proveniente dal Mediterraneo, è giunto il postale *Umberto I*, della Società Rocco Piaggio. A bordo salute ottima.

PARIGI, 25. — In vista della quasi completa scomparsa del cholera, anche la Prefettura della Senna cessò la pubblicazione dei bollettini.

PARIGI, 25. — Vi fu uno scoppio di dinamite nel muro della chiesa di Gagniéres, presso Bésseges. Danni inconcludenti.

LONDRA, 25. — Un dispaccio del *Times*, da Pechino, dice che il Tsung-li-Yamen decise di non accettare più la Convenzione dell'11 maggio come base delle trattative colla Francia; esso vuole riaprire l'intiera questione del Tonchino.

CHIETI, 25. — La salma di Chiarini arrivò alle ore 3 pom., e fu ricevuta dalle autorità militari, dagli Istituti di educazione, da molte associazioni, con bandiere e musiche, e dalla cittadinanza.

La città era pavesata. In piazzo Vittorio Emanuele il clero metropolitano benedì la salma.

Parlarono il sindaco, cav. De Laurentis, il prof. Costa ed i rappresentanti della Società geografica e di alcune Accademie.

Il corteo mosse quindi al Camposanto. Il carro funebre, in velluto, era coperto di corone. Dalle finestre si gettavano fiori sul carro.

Assistevano molti forestieri, rappresentanti della stampa e di diverse città.

CAIRO, 25. — La causa della Cassa del Debito pubblico contro il governo egiziano fu rinviata ad 8 giorni.

BARCELLONA, 25. — Vi fu una rissa fra gli studenti liberali ed ultramontani.

PARIGI, 25. — *Camera dei deputati*. — Continua la discussione sui crediti del Tonchino.

Mons. Freppel propugna la politica coloniale.

De Douville-Maillefeu critica la politica tortuosa del governo.

Leroy dà spiegazioni.

De Lafosse non vuole la politica coloniale finchè mancano l'Alsazia e la Lorena.

Granet ed altri domandano che il governo spieghi nettamente le sue intenzioni.

NOTIZIE VARIE

Beneficenza. — Alla *Gazzetta di Venezia* scrivono da Este che il signor cav. Leo Benvenuti, in memoria della defunta sua consorte signora Ida Benvenuti nobile Parravicino, per beneficare i poveri, offriva lire 1000 a quella Congregazione di carità.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 25 novembre.

Stazioni	Stato del cielo 8 ant.	Stato del mare 8 ant.	Temperatura	
			Massima	Minima
Belluno	1[2 coperto	—	4,8	— 7,0
Domodossola	1[2 coperto	—	7,6	— 3,5
Milano	sereno	—	6,4	— 5,2
Verona	nebbioso	—	5,0	— 4,5
Venezia	nebbioso	calmo	6,0	— 2,0
Torino	sereno	—	6,0	— 4,2
Alessandria	sereno	—	1,6	— 8,5
Parma	sereno	—	5,8	— 2,0
Modena	1[4 coperto	—	6,3	— 3,4
Genova	1[4 coperto	calmo	9,3	4,3
Forlì	1[4 coperto	—	4,8	— 1,0
Pesaro	sereno	calmo	4,5	— 1,3
Porto Maurizio	1[4 coperto	legg. mosso	10,4	5,9
Firenze	coperto	—	7,0	1,5
Urbino	sereno	—	2,6	— 3,6
Ancona	sereno	calmo	6,5	1,3
Livorno	coperto	—	9,8	1,3
Perugia	1[2 coperto	—	2,9	— 2,8
Camerino	sereno	—	— 0,0	— 4,0
Portoferraio	3[4 coperto	mosso	—	5,2
Chieti	sereno	—	4,5	— 2,2
Aquila	coperto	—	3,5	— 8,4
Roma	3[4 coperto	—	8,9	— 1,9
Agnone	sereno	—	2,6	— 4,6
Foggia	sereno	—	5,6	— 2,0
Bari	1[4 coperto	calmo	8,1	1,6
Napoli	sereno	calmo	8,5	2,2
Portotorres	1[2 coperto	calmo	—	—
Potenza	sereno	—	0,3	— 4,9
Lecce	sereno	—	9,4	0,0
Cosenza	sereno	—	—	—
Cagliari	coperto	calmo	16,0	5,0
Tiriolo	sereno	—	11,6	— 0,0
Reggio Calabria	coperto	legg. mosso	13,7	8,9
Palermo	nebbioso	mosso	13,9	5,1
Catania	3[4 coperto	legg. mosso	15,2	6,5
Caltanissetta	1[4 coperto	—	9,0	0,4
Porto Empedocle	1[2 coperto	calmo	15,0	—
Siracusa	piovoso	legg. mosso	14,2	7,1

REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

25 novembre 1884.

Altezza della stazione = m. 49,65.

	8 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	766,7	766,2	765,2	765,2
Termometro	1,5	6,0	7,2	6,4
Umidità relativa	72	66	73	72
Umidità assoluta	3,71	4,60	5,53	5,18
Vento	N	NW	ESE	ENE
Velocità in Km.	3,5	3,5	12,5	10,0
Cielo	nuvoloso	coperto goccie	cumuli	burrascoso

OSSERVAZIONI DIVERSE

Termometro: Mass. C. = 7,4 - R. = 5,92 | Min. C. = 1°,9 - R. = 1,°9.

Pioggia in 24 ore, mm. 0,8.

TELEGRAMMA METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia

Roma, 25 novembre 1884.

In Europa pressione irregolarissima. Valenzia 772, Orano 764, Lapponia 750, Chiew 749.

In Italia nelle 24 ore pioggerelle in diverse stazioni, specialmente al sud, e qualche nevicata; barometro salito dovunque fino a 12 mm. sulla penisola Salentina; basse temperature minime; venti qua e là forti del quarto quadrante al centro e sud.

Stamani cielo nuvoloso sul versante tirrenico, misto altrove; venti generalmente deboli, con prevalenza del primo quadrante; barometro leggermente depresso all'occidente e variabile da 765 a 768.

Mare qua e là mosso.

Probabilità: cielo vario con qualche pioggia; venti deboli.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA del dì 25 novembre 1884

VALORI	GODIMENTO dal	VALORE Nominale	VALORE Versato	Prezzi nominali	PREZZI FATTI a contanti: Apertura	PREZZI FATTI a contanti: Chiusura	CORSI MEDI, CONTANTI: Apertura	CORSI MEDI, CONTANTI: Chiusura	CORSI MEDI, TERMINE: fine corr.	CORSI MEDI, TERMINE: fine pross.
Rendita italiana 5 0[0	1° gennaio 1885	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Detta detta 5 0[0	1° luglio 1884	—	—	—	—	97 70	—	97 70	97 60	—
Detta detta 3 0[0	1° ottobre 1884	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Certificati sul Tesoro - Emiss. 1860-64	»	—	—	97 67 1/2	—	—	—	—	—	—
Prestito Romano, Blount	»	—	—	96 37 1/2	—	—	—	—	—	—
Detto Rothschild	1° giugno 1884	—	—	98 75	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0[0	1° ottobre 1884	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Municipio di Roma	1° gennaio 1883	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Città di Roma 4 0[0 (oro)	1° ottobre 1884	500	500	464 »	—	—	—	—	—	—
Azioni Regia Cointeress. de'Tabacchi	»	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette 6 0[0	»	500	—	—	—	—	—	—	—	—
Rendita austriaca	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca Nazionale italiana	1° luglio 1884	1000	750	—	—	—	—	—	—	—
Banca Romana	»	1000	1000	1005 »	—	—	—	—	—	—
Banca Generale	»	500	250	—	—	—	—	—	606 3/4	—
Società Generale di Credito Mobil. Ital.	»	500	400	—	—	—	—	—	—	—
Obb. Società Immobiliare	1° ottobre 1884	500	500	497 »	—	—	—	—	—	—
Banco di Roma	1° luglio 1884	500	250	—	—	—	—	—	—	—
Banca Tiberina	»	250	125	—	—	—	—	—	—	—
Banca di Milano	»	500	250	—	—	—	—	—	—	—
Cart. Cred. Fond. Banco Santo Spirito	1° ottobre 1884	500	500	—	—	474 1/4	—	—	—	—
Fondiaria Incendi (oro)	1° gennaio 1883	500	100	—	—	—	—	—	—	—
Id. Vita (oro)	»	250	125	—	—	—	—	—	—	—
Società Acqua Pia antica Marcia	1° luglio 1884	500	500	—	—	—	—	—	1258 »	—
Obbligazioni detta	»	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Società ital. per condotte d'acqua (oro)	1° luglio 1884	500	250	—	—	—	—	—	569 1/2	—
Anglo-Romana per l'illuminaz. a gas	»	500	500	—	—	—	—	—	1779 »	—
Compagnia Fondiaria Italiana	»	150	150	—	—	—	—	—	—	—
Ferrovie complementari	»	250	125	150 »	—	—	—	—	—	—
Ferrovie Romane	1° ottobre 1855	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Telefoni od applicazioni elettriche	—	100	100	—	—	—	—	—	—	—
Strade Ferrate Meridionali	1° luglio 1884	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Buoni Meridionali 6 0[0 (oro)	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obb. Alta Italia Ferrovia Pontebba	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Comp. R. Ferr. Sarde az. di preferenza	—	250	250	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Ferr. Sarde nuova emiss. 6 0[0	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Str. Ferr. Palermo-Marsala-Trapani 1ª e 2ª emissione	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Immobiliari	1° luglio 1884	500	256	—	—	—	—	—	—	—
Società dei Molini e Magazz. Generali	»	250	250	409 »	—	—	—	—	—	—

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
3 0[0	Francia	90 g.	—	—	99 37 1/2
	Parigi	chèques	—	—	—
5 0[0	Londra	90 g.	—	—	25 06
		chèques	—	—	—
	Vienna e Trieste	90 g.	—	—	—
	Germania	90 g.	—	—	—

Sconto di Banca 5 0[0. — Interessi sulle anticipazioni 5 0[0.

Il Sindaco: A. PIERI.

PREZZI FATTI:

Rend. It. 5 0[0 (1° luglio 1884) 97 60 fine corr.
Banca Generale 606 1/2, 606 3/4, 607 fine corr.
Banco di Roma 656 fine corr.
Società Acqua Pia Antica Marcia 1255, 1258, 1259, 1260, 1261 fine corr.
Società Ital. per Condotte d'acqua 569, 570 fine corr.
Anglo-Romana per l'illuminazione a gas 1778, 1780 fine corr.
Azioni Immobiliari 649 fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 22 novembre 1884:
Consolidato 5 0[0 lire 97 267.
Consolidato 5 0[0 senza la cedola del semestre in corso lire 95 097.
Consolidato 3 0[0 (nominale) lire 61 75.
Consolidato 3 0[0 (*id.*) senza cedola lire 60 44.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contante nelle varie Borse del Regno nel dì 24 novembre 1884:
Consolidato 5 0[0 lire 97 326.
Consolidato 5 0[0 senza la cedola del sem. in corso lire 95 226.
Consolidato 3 0[0 (nominale) lire 61 75.
Consolidato 3 0[0 (id.) senza cedola lire 60 44.

V. TROCCHI, *presidente*.

Prefettura della Provincia di Piacenza

AVVISO D'ASTA per l'appalto dei lavori di sistemazione dell'arginatura di rigurgito in destra e sinistra del Colatore Fontana alta fino alla Chiusa delle spine e dell'argine maestro di Po detto di San Giuliano e Soarza (6° Comprensorio del Po), nei comuni di Castelvetro e Villanova.

Nel giorno 3 dicembre p. v., alle ore 11 antimeridiane, nell'ufficio di questa Prefettura, alla presenza del signor prefetto, o di quell'ufficiale che sarà da lui delegato, e coll'assistenza dell'infrascritto segretario, si procederà ad asta pubblica col sistema della candela vergine, per l'appalto dei lavori suddetti, che sono da eseguire giusta il progetto 15 luglio 1884 dell'ufficio del Genio civile governativo e sotto le condizioni del capitolato speciale e generale facenti parte del progetto stesso.

L'asta seguirà a norma del regolamento di Contabilità generale dello Stato e sarà aperta sul prezzo di lire 66,044.

Le offerte in ribasso dovranno farsi in ragione decimale, ed esse non saranno minori dell'uno per cento.

I concorrenti dovranno depositare in una delle Tesorerie provinciali la somma di lire 2500 come cauzione provvisoria, e comprovare d'aver ciò eseguito mediante produzione della relativa quietanza del tesoriere; avvertendo che non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

All'atto della stipulazione del contratto l'appaltatore dovrà prestare una cauzione definitiva in denaro, in biglietti di Banca od in titoli del Debito Pubblico al portatore, pari al decimo del prezzo di delibera.

Per l'esecuzione di tutti i lavori contemplati nel progetto si accordano all'Impresa giorni centoventi (120) naturali e consecutivi a datare dalla consegna.

Saranno, in corso d'opera, fatti pagamenti in acconto per rate di lire diecimila caduna sotto deduzione del ribasso d'asta e della ritenuta del decimo a senso dell'art. 33 del capitolato generale. La rata di saldo, unitamente al decimo di ritenuta, sarà pagata dopo l'approvazione del collaudo:

Il collaudo finale dei lavori avrà luogo entro un anno dalla loro ultimazione e non prima di nove mesi dall'ultimazione stessa se nella costruzione dei terrapieni l'impresa avrà ottemperato a tutte le prescrizioni di contratto.

Il termine utile per presentare un'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo sul prezzo di provvisoria aggiudicazione scadrà col giorno 8 dicembre 1884, alle ore 11 ant.

Sono a carico dell'impresa tutte le spese d'asta e di contratto.

I capitolati speciale e generale sono ostensibili nella segreteria della Prefettura nei giorni e nelle ore d'uffizio.

Piacenza, 19 novembre 1884.

2570 *Il Segretario incaricato:* G. D. FERRARI.

Direzione del Genio Militare di Bologna

Avviso di deliberamento d'appalto (N. 27).

A termini dell'art. 98 del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 4 settembre 1870, si notifica che l'appalto di cui nell'avviso d'asta del 30 ottobre 1884, per

Lavori di manutenzione degli immobili militari di Ferrara, durante il triennio 1885-1886-1887 e 1° semestre 1888, per l'ammontare medio annuale di lire 12,000 e complessivo di lire 42,000.

è stato con incanto d'oggi deliberato mediante il ribasso di lire 2 02 per cento.

Epperciò il pubblico è diffidato che il termine utile, ossia i fatali, per presentare nell'ufficio della Direzione in Bologna le offerte di ribasso non minore del ventesimo scade al mezzodì (tempo medio di Roma), del giorno 5 dicembre 1884, spirato il qual termine non sarà più accettata qualsiasi offerta.

Chiunque in conseguenza intenda fare la suindicata diminuzione del ventesimo, deve all'atto della presentazione della relativa offerta accompagnarla col deposito e certificati di idoneità e moralità prescritti dal succitato avviso d'asta.

Le offerte devono essere firmate e stese su carta filigranata col bollo ordinario da una lira.

Sarà facoltativo agli offerenti di presentare le loro offerte a tutte le Direzioni territoriali dell'arma, ed agli uffici staccati da esse dipendenti. Di queste offerte però non si terrà alcun conto se non giungeranno alla Direzione di Bologna ufficialmente, e prima della scadenza del termine utile (fatali), e se non risulterà che gli offerenti abbiano fatto il deposito, e presentati i certificati di idoneità e moralità prescritti nell'avviso d'asta sopra citato.

Il ribasso offerto dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dell'offerta da pronunciarsi seduta stante dall'autorità presiedente l'asta.

Bologna, addì 20 novembre 1884.

Per la Direzione del Genio
Il Segretario: SARTI.

2613

(2ª pubblicazione)

SOCIETÀ VENETA per imprese e costruzioni pubbliche

SOCIETÀ ANONIMA RESIDENTE IN PADOVA.
Capitale lire 20,000,000, metà versato

Convocazione di assemblea straordinaria.

Il Consiglio d'amministrazione avendo deliberato di convocare straordinariamente l'assemblea degli azionisti, s'invitano i signori azionisti stessi per il giorno 7 dicembre p. v., alle ore 12 meridiane, presso la Sede della Società in Padova, via Eremitani, n. 3306.

Ordine del giorno:

Proposta di riforma dello statuto sociale.

NB. La riforma proposta nei suoi particolari sarà visibile presso la Direzione due giorni prima dell'assemblea.

Si richiamano le norme dello statuto negli articoli qui appiedi trascritti perchè i signori azionisti possano munirsi dei poteri necessari per essere ammessi all'assemblea.

Dalla presidenza del Consiglio d'amministrazione.

Art. 11. L'assemblea generale degli azionisti si compone di tutti coloro che possedono almeno venticinque azioni regolarmente versate e che le depositano nella Cassa della Società almeno dieci giorni prima delle adunanze ordinarie e cinque giorni prima delle straordinarie.

Art. 12. Il deposito di 25 azioni dà diritto ad un voto; di cinquanta a due; di settantacinque a tre; di cento a quattro voti, di centoventicinque a cinque voti, di centocinquanta a sei voti. Nessuno potrà avere in proprio più di sei voti.

Art. 13. L'azionista che fece regolare deposito delle sue azioni secondo l'articolo 11, può farsi rappresentare all'assemblea, ed a tale effetto sarà valido il mandato scritto nel biglietto d'ammissione, purchè il mandato stesso sia conferito a chi avesse d'altra parte il diritto d'intervenire all'adunanza. Niun mandatario potrà in alcun caso rappresentare più di sei voti oltre quelli che gli appartengono in proprio. 2611

Società Generale per le Ferrovie Complementari

Chiamata di versamenti.

Gli azionisti sono invitati ad eseguire il versamento del 6°, 7° e 8° decimo sulle loro azioni, ossia di lire 75 per azione, con le modalità seguenti:

Lire 25 dovranno essere versate entro il 27 dicembre 1884;
Lire 25 id. id. entro il 27 gennaio 1885;
Lire 25 id. id. entro il 27 marzo 1885.

I versamenti dovranno essere eseguiti presso il Banco di Roma (via del Corso, n. 337), il quale ne rilascierà quietanza sui titoli stessi.

Agli azionisti morosi saranno applicate le disposizioni dell'art. 8 del vigente statuto sociale, approvato con R. decreto 20 giugno 1881.

Roma, 24 novembre 1884.

2648 IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE.

Banca Popolare Agricola di Lucera

SOCIETÀ ANONIMA — *Capitale versato L. 200,000*

Avviso.

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale pel giorno 14 dicembre prossimo venturo, alle ore 5 pom., nel locale della Banca, onde procedere alla rinnovazione della metà del Consiglio di amministrazione ed alla nomina dei sindaci per l'anno 1885.

Occorrendo una seconda convocazione, questa avrà luogo il 21 di detto mese, alla medesima ora.

Lucera, 20 novembre 1884.

Per il presidente
2636 *Il Vicepresidente*: GIUSEPPE CANALI.

Intendenza di Finanza in Vicenza

Col presente avviso viene aperto il concorso pel conferimento della rivendita n. 4, situata nel comune di Asiago (Sottoponte), assegnata per le leve al magazzino di Asiago, e del presunto reddito lordo di lire 163.

La rivendita sarà conferita a norma del Regio decreto 7 gennaio 1875, numero 2336 (Serie 2ª).

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza, nel termine di un mese dalla data dell'inserzione del presente nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel Giornale per le inserzioni giudiziarie della provincia, le proprie istanze in carta da bollo da centesimi 50, corredate del certificato di buona condotta, della fede di specchietto, dello stato di famiglia, e dei documenti comprovanti i titoli che potessero militare a loro favore.

Le domande pervenute all'Intendenza dopo quel termine non saranno prese in considerazione.

Le spese della pubblicazione del presente avviso staranno a carico del concessionario.

Vicenza, addì 21 novembre 1884.

2610 *L'Intendente:* TONINELLI.

Intendenza di Finanza in Cagliari

Avviso d'Asta *per l'appalto dello spaccio all'ingrosso dei tabacchi in Mandas.*

In esecuzione dell'articolo 37 del regolamento pel servizio di deposito e di vendita dei tabacchi, approvato con Regio decreto 22 novembre 1871, n. 549, e modificato col Regio decreto 22 luglio 1880, num. 5557, devesi procedere nella via della pubblica concorrenza al conferimento dello spaccio all'ingrosso dei tabacchi in Mandas, nel circondario e provincia di Cagliari.

A tale effetto nel giorno 15 del mese di dicembre p. v., alle ore 12 mer., sarà tenuto negli uffici dell'Intendenza delle finanze in Cagliari, l'appalto ad offerte segrete.

Lo spaccio suddetto deve levare i tabacchi dal magazzino di deposito in Cagliari.

All'esercizio dello spaccio va congiunto il diritto della minuta vendita dei generi di privativa da attivarsi nello stesso locale, ma in ambiente separato, sotto la osservanza di tutte le prescrizioni per le rivendite dei tabacchi.

Al medesimo sono assegnate le diverse rivendite stabilite nei comuni di Arixi, Ballao, Barumini, Donigala, Escalaplano, Escolca, Esterzili, Genoni, Gergei, Gesico, Gestori, Goni, Guamaggiore, Isili, Laconi, Lasplassas, Mandas, Nuragus, Nurallao, Nurri, Orroli, Sadali, San Basilio, Sant'Andrea Frius, Selegas, Senorbì, Serri, Seui, Seulo, Seurgus, Silius, Sisini, Suelli, Villanovafranca e Villanovatulo.

La quantità presuntiva delle vendite annuali presso lo spaccio da appaltarsi viene calcolata:

Tabacchi nazionali quintali 160,15 pel complessivo importo di lire 145,500.

A corrispettivo dello spaccio e di tutte le spese relative vengono accordate provvigioni a titolo di indennità in un importo percentuale sul prezzo di tariffa. Queste provvigioni, calcolate in ragione di lire 1 50 per ogni 100 lire sul prezzo di acquisto dei tabacchi, offrirebbero un annuo reddito lordo approssimativo di lire 2182 50.

Le spese per la gestione dello spaccio si calcolano approssimativamente in lire 1182, e perciò la rendita depurata dalle spese sarebbe di lire 1000 50, la quale, coll'aggiunta del reddito dello esercizio di minuta vendita calcolata in lire 366, ammonterebbe in totale a lire 1366 50, che rappresentano il beneficio dello spacciatore.

La dettagliata dimostrazione degli elementi dai quali risulta il dato suesposto, relativamente alle spese di gestione, trovasi ostensibile presso la Direzione generale delle gabelle e presso l'Intendenza delle finanze in Cagliari.

Gli obblighi ed i diritti del deliberatario sono indicati da apposito capitolato ostensibile presso gli uffici premenzionati.

La dotazione o scorta di cui dovrà essere costantemente provveduto lo spaccio è determinata nella somma di lire 7,500 valore dei tabacchi.

L'appalto sarà tenuto con le norme e formalità stabilite dal regolamento sulla Contabilità generale dello Stato. Coloro che intendessero di aspirare al conferimento del detto esercizio dovranno presentare, nel giorno e nell'ora suindicati, in piego suggellato, la loro offerta in iscritto all'Intendenza delle finanze in Cagliari.

Le offerte per essere valide dovranno:

1. Essere stese su carta da bollo da lira una;

2. Esprimere in tutte lettere la provvigione richiesta a titolo d'indennità per la gestione e per le spese relative;

3. Essere garantite mediante deposito di lire 1000, a termini dell'art. 3 del capitolato d'oneri. Il deposito potrà effettuarsi in numerario, in vaglia o Buoni del Tesoro, ovvero in rendita pubblica italiana, calcolata al prezzo di Borsa della capitale del Regno, diminuito del decimo;

4. Essere corredate da un documento legale comprovante la capacità di obbligarsi.

Le offerte mancanti di tali requisiti o contenenti restrizioni o deviazioni dalle condizioni stabilite, o riferentesi ad offerte di altri aspiranti, si riterranno come non avvenute.

L'aggiudicazione avrà luogo, sotto l'osservanza delle condizioni e riserve stabilite dal ripetuto capitolato, a favore di quell'aspirante che avrà richiesta la provvigione minore, sempre che sia inferiore o almeno uguale a quella portata dalla scheda Ministeriale.

Il deliberatario, all'atto dell'aggiudicazione, dovrà dichiarare se intenda di acquistare con denaro proprio la dotazione assegnata per la gestione dello spaccio, oppure di richiederla a fido, indicando in quest'ultimo caso il modo con cui intenderebbe garantirla, conformemente alle disposizioni del capitolato d'oneri. Di ciò sarà fatto cenno nel processo verbale relativo.

Seguita l'aggiudicazione, saranno immediatamente restituiti i depositi agli aspiranti. Quello del deliberatario sarà trattenuto dall'Amministrazione a garanzia definitiva degli obblighi contrattuali.

Sarà ammessa entro il termine perentorio di giorni quindici l'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione.

Saranno a carico del deliberatario tutte le spese per la pubblicazione degli avvisi d'asta, quelle per l'inserzione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, le spese per la stipulazione del contratto, le tasse governative e quelle di registro e bollo.

Cagliari, addì 15 novembre 1884.

2627 *L'Intendente:* SIMEONE.

Amministrazione Provinciale di Ancona

Notificazione.

Il giorno 6 del prossimo dicembre si procederà all'esperimento di vigesima a termini del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato 4 settembre 1870, n. 5852, per lo

Appalto della manutenzione del secondo tronco di strada provinciale Flaminia, che dal principio del piano di S. Lazzaro in Ancona, giunge, per Senigallia, al confine pesarese.

Alle 12 meridiane precise, di detto giorno, in una sala della Residenza provinciale, si addiverrà innanzi alla persona delegata dal Regio prefetto presidente della Deputazione, col metodo dei partiti segreti al detto esperimento.

Coloro che volessero assumere detta manutenzione dovranno di persona, o con procura legale, presentare le loro offerte, escluse quelle per persona da nominare, estese in carta legale da una lira, debitamente sottoscritte e suggellate. L'appalto sarà deliberato a chi migliorerà almeno del 5 per cento la corrisposta ridotta dal primo deliberatario ad annue lire 6404 84.

La durata dell'appalto è del novennio 1885-93, e l'impresa resta vincolata al capitolato compilato da quest'ufficio tecnico ed approvato dalla Deputazione visibile presso la segreteria dell'Amministrazione.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno altresì presentare:

1. Un documento di moralità dell'autorità del luogo di domicilio;

2. Altro d'idoneità d'un ingegnere governativo o provinciale non anteriore a mesi sei;

3. Fede di deposito, in moneta effettiva, eseguito nella cassa dell'Amministrazione provinciale, di lire 2500. Servirsi di garanzia provvisoria dell'asta, e resterà fermo pel solo deliberatario per esservi imputate le spese di ogni specie inerenti al contratto di appalto, le quali sono tutte a suo carico.

Nel caso di vigesima si terrà un definitivo esperimento il 22 del mese di dicembre alle 12 meridiane precise.

La cauzione definitiva è stabilita di lire cinquemila. A tal uopo, ove non si faccia deposito in denaro, si potrà dar garanzia o con cartelle di rendita pubblica dello Stato al corso di Borsa o con ipoteca su fondi rustici ed urbani colle norme fissate dalla legge 20 aprile 1871, n. 192.

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni dieci successivi a quello dell'aggiudicazione, resa esecutiva dal R. prefetto, stipulare il relativo contratto.

Ancona, 20 novembre 1884.

2589 Per la Deputazione: C. AUGIAS *segretario.*

Banca Popolare della Montagna Reggiana

(Società anonima cooperativa)

Il presidente convoca gli azionisti in assemblea generale straordinaria pel giorno 14 dicembre prossimo venturo, ore 10 antimeridiane, in Castelnuovo Monti (provincia di Reggio Emilia), nel solito locale, per esaurire il seguente:

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni diverse.

2. Nomina: *a)* del presidente; *b)* del vicepresidente; *c)* di due consiglieri; *d)* di un sindaco effettivo; *e)* di due sindaci supplenti; *f)* di tre probiviri.

Andando deserta l'indetta convocazione si fissa fin d'ora la nuova adunanza nello stesso luogo ed ora pel 21 dicembre detto.

Castelnuovo Monti, 23 novembre 1884.

2651 *Per il Presidente:* AGOSTINI ELEUTERIO.

(2ª *pubblicazione*)

RR. Spedali Riuniti di Santa Chiara in Pisa

Avviso di concorso.

A forma dello statuto organico approvato con R. decreto 1° settembre 1883, del ruolo organico annesso al regolamento 15 novembre 1884, ed alla deliberazione del Consiglio di amministrazione del 12 corrente, è aperto il concorso ai seguenti uffici amministrativi nei detti RR. Spedali, cioè:

Direttore, con l'annuo stipendio di lire 3500;

Segretario, con lire 2500;

Scrivano alla segreteria, con lire 720;

Ragioniere, con lire 2400;

Commesso alla ragioneria, con lire 1200;

Ministro economo, con lire 2000, oltre il quartiere mobiliato, e l'obbligo di una cauzione di lire 5000;

Scrivano presso il ministro economo, con lire 720.

Col cinque dicembre prossimo scade il termine utile a presentare all'ufficio di presidenza le domande corredate della fede penale, dei certificati di cittadinanza, di nascita, di sana e robusta costituzione, di buona condotta e dei titoli che i concorrenti intendono far valere.

Li 20 novembre 1884.

2605 *Il Presidente:* Avv. G. GUALTIEROTTI-MORELLI.

Avviso di secondo incanto per vendita d'immobili

L'Amministrazione della Pia eredità Galli Tassi, in adempimento delle disposizioni emanate dall'onorevole Deputazione provinciale di Firenze con decreto del 24 maggio scorso, avverte il pubblico che alle ore 12 meridiane del giorno 12 dicembre 1884, nell'uffizio della Direzione dell'Arcispedale di S. Maria Nuova di Firenze, posto nella piazza dello stesso nome, n. 1, p° p°, si procederà, con intervento di pubblico notaro al 2° incanto per la vendita in unico lotto a favore del maggiore e migliore offerente:

1. Di un palazzo posto in Firenze, via Pandolfini, n. 18, rispondente nella via degli Albizzi, al n. 23, ornato di pitture e sculture.
2. Di una casa attigua al detto palazzo, posta nella stessa via Pandolfini, al n. 16.
3. Di altra casa parimente contigua posta in via delle Seggiole, al n. 1, con tutti i loro annessi di botteghe, magazzini e cantine, per il prezzo complessivo ridotto di lire 198,170 da pagarsi metà nell'atto della vendita e il rimanente in due rate annue.

L'incanto sarà tenuto a schede segrete, previo deposito di un ventesimo del prezzo d'asta, e sarà subordinato alle condizioni indicate nella relativa cartella d'oneri e nelle perizie estimative, che sono ostensibili nel detto uffizio dalle ore 10 ant. alle 3 pom. di ciascun giorno non festivo.

In questo secondo incanto si farà luogo all'aggiudicazione anco se si presenterà un solo offerente.

Il termine utile per l'aumento del ventesimo (fatali) sul prezzo di aggiudicazione scadrà nel giorno 27 dicembre 1884, alle ore 2 pomeridiane precise.

Firenze, 24 novembre 1884.

Il ff. di Commissario amministratore Avv. ORESTE NESI.

2647

R. PREFETTURA della Provincia del Secondo Abruzzo Ulteriore

Avviso d'Asta.

Alle ore 10 ant. del 9 dicembre prossimo in una delle sale di questa Regia Prefettura di Aquila, avanti il prefetto, o chi per esso si addiverrà, col metodo dei partiti segreti recanti il ribasso di un tanto per cento, allo incanto per lo

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla costruzione del tronco della strada nazionale degli Abruzzi, compreso fra la stazione di Aquila e la città omonima, della lunghezza di metri 2300, per la presunta somma, soggetta a ribasso d'asta, di lire 84,950.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno, negl indicati giorno ed ora, presentare in questa Prefettura le loro offerte, escluse quelle per persona da dichiarare, estese su carta bollata (da una lira), debitamente sottoscritte e suggellate. L'impresa sarà quindi deliberata a quello degli oblatori che risulterà il migliore offerente, purchè sia stato superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda Ministeriale.

L'impresa resta vincolata alla osservanza del vigente capitolato generale per gli appalti dei lavori pubblici di conto dello Stato, e di quello speciale in data 20 febbraio 1884, visibili assieme alle altre carte del progetto nel suddetto ufficio di Aquila.

I lavori dovranno intraprendersi tosto dopo la regolare consegna, per dare ogni cosa compiuta nel termine di un anno di tempo utile.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno presentare il certificato di aver versato in una cassa di Tesoreria provinciale il deposito richiesto per adire allo incanto, avvertendo che non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

Dovranno inoltre i concorrenti esibire:

a) Un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità del luogo di domicilio del concorrente;

b) Un attestato di un ingegnere, confermato dal prefetto o sottoprefetto, il quale sia stato rilasciato da non più di sei mesi, ed assicuri che il concorrente, o la persona che sarà incaricata di dirigere sotto la sua responsabilità ed in sua vece i lavori, ha le cognizioni e capacità necessarie per l'eseguimento e la direzione dei lavori di cui nel presente avviso.

La cauzione provvisoria è fissata in lire 10,000, e nel decimo dell'importo netto delle opere d'appalto quella definitiva, ambedue in numerario od in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato al valore di Borsa nel giorno del deposito.

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni 15 successivi a quello dell'aggiudicazione, stipulare il relativo contratto.

Il termine utile per presentare offerte di ribasso sul prezzo deliberato, non inferiori al ventesimo, resta stabilito a giorni 15 successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro e copie sono a carico dell'appaltatore.

Aquila, 20 novembre 1884.

2587 *Il Segretario incaricato:* R. CAVAROCCHI.

Sottoprefettura del Circondario di Viterbo

Avviso di vigesima *per l'appalto dei trasporti postali tra Acquapendente e Orvieto (città) e viceversa, in transito per sotto Castel Giorgio e per San Lorenzo Nuovo.*

Il sottoscritto porta a cognizione del pubblico che l'appalto dei trasporti postali tra Acquapendente ed Orvieto (città) e viceversa, in transito per sotto Castel Giorgio e S. Lorenzo Nuovo è stato aggiudicato provvisoriamente il 25 corrente per L. 1980 annue.

Il termine utile per la presentazione delle offerte in ribasso del ventesimo di detta somma scadrà alle 11 antim. del giorno 10 dicembre p. v.

Restano ferme tutte le altre prescrizioni contenute nel precedente avviso d'asta del 1° corrente.

Viterbo, 24 novembre 1884.

2662 *Il Sottoprefetto:* MACCAFERRI.

AVVISO.

Si deduce a pubblica notizia che per la morte del sig. Enrico Scaglia, socio e gerente della Società Enrico Scaglia e Compagni, Forni Hoffmann, ed ora per tal decesso Forni Hoffmann Società in accomandita, costituita con istromento diciotto marzo e modificata con l'altro istromento ventuno maggio anno corrente milleottocentottantaquattro, a rogito dell'infrascritto notaio, esaurite tutte le formalità volute dalla legge con istromento pure del medesimo notaio del dodici corrente novembre milleottocentottantaquattro, per la cessione dei diritti verso la Società fatta nel signor Pasquale Paleari di Giovanni dagli eredi del defunto Scaglia con rogito Prinetti notaio in Voghera, dei cinque corrente novembre e ratifica del medesimo fatto per gli atti del sottoscritto l'undici successivo, i signori Celestino Valsecchi e Francesco Ciocci nominarono in gerente della Società il sullodato signor Pasquale Paleari che accettava l'incarico.

A modificazione poi dell'atto sociale diciotto marzo suindicato i componenti la Società con lo stesso rogito dodici novembre convenivano a quanto segue:

1. Che lo stipendio mensile del gerente non sarà più di lire cinquecento mensili, ma di lire quattrocentocinquanta;
2. Che la Società potrà dedicarsi anche alla vendita ed al commercio dei materiali laterizi da essa non fabbricati;
3. Che il cinque per cento riservato sugli utili agli impiegati nell'art. 8 del suddetto atto di costituzione di Società, resta totalmente abrogato e come non scritto, e che la gratificazione ai medesimi impiegati sarà data su proposta del gerente;
4. Che il signor Paleari Pasquale assume l'obbligo di lasciare la rappresentanza dei Forni Lusena ritenuti dai signori Grattoni al cessare dell'affitto.

Roma, 20 novembre 1884.

D. Enrico Capo, notaro.

Presentato addì 21 novembre 1884, ed inscritto al n. 254 reg. ordine, al n. 163 registrazione, ed al n. 25 registro società, vol. 2°, E. 163.

Roma, lì 21 novembre 1884.

Il canc. del Trib. di commercio

2658 CENNI.

R. TRIBUNALE CIVILE E CORREZ. DI ROMA.

A richiesta di S. E. il procuratore generale della R. Corte dei conti, sedente in Roma,

Io Vincenzo Vespasiani, usciere del sullodato Tribunale, notifico alla signora Carolina Zampaloca, vedova Azzani, d'ignoti domicilio, residenza e dimora, l'atto di S. E. il richiedente procuratore generale delli 26 settembre 1884, col quale si conchiude che piaccia alla Corte in Sezioni unite dichiarare di non esservi soggetto a deliberare sul richiamo della Zampaloca vedova Azzani, condannandola nelle spese.

Roma, lì 23 novembre 1884.

2641 L'usciere V. VESPASIANI.

AVVISO

Ad istanza del sig. Giovanni Massi, domiciliato Due Macelli, 3, presso il suo procuratore avv. Guarini,

Io sottoscritto usciere ho citato la signora Concetta Soprani, a senso dell'art. 141 del Codice di procedura civile, a comparire nella udienza del giorno cinque dicembre prossimo, fissata dall'ill.mo signor presidente del Tribunale civile e correzionale di Roma, con abbreviazione di termini, nella nota residenza ex-Convento dei Filippini, per proporre le eccezioni che crederà nel giudizio di appello, vertente innanzi al Tribunale fra l'istante e Bartolini Annibale, iniziato con atto 1° settembre 1884 avverso la sentenza 4° mandamento 22 agosto 1884, colla quale veniva rigettata la domanda dell'istante proposta nella qualità di creditore di essa citata, per far dichiarare nullo il pignoramento tredici maggio scorso su i mobili di detta citata.

Sentirsi essa citata in suo contraddittorio accogliere il detto appello e la domanda suddetta, con dichiarazione che il presente atto le viene notificato ai sensi dell'art. 469 Codice procedura civile.

Salvo all'istante ogni altro diritto, ecc. ecc.

Roma, 22 novembre 1884.

2640 ALBANESI INNOCENZO usc.

AVVISO.

Il presidente del Consiglio notarile del distretto di Roma,

Visto l'articolo 21 della legge 25 maggio 1879, n. 4900 (Serie 2°);

Atteso che il signor Camillo Bonanni del fu Cesare, nato in Palestrina, ha adempiuto a tutte le formalità stabilite dall'articolo 15 della precitata legge,

Rende noto

Aver egli ordinato l'iscrizione del predetto signor Bonanni Camillo nel ruolo dei notari del Collegio, con residenza in Tivoli.

Quale iscrizione ebbe luogo addì sei novembre milleottocentottantaquattro.

Il presidente del Consiglio notarile EGIDIO SERAFINI.

2643 Il segretario FILIPPO DELFINI.

(1ª *pubblicazione*)

AVVISO.

Il cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Rovigo

Rende noto

Che il signor Bombarda dott. Giacomo, notaio, qui residente, ed inscritto presso il Consiglio del distretto notarile di Rovigo, ha prodotto alla cancelleria di questo Tribunale, a termini dell'articolo 138 della vigente legge notarile 25 maggio 1879, n. 4900, domanda perchè la cauzione da esso data, secondo le leggi anteriori, in lire 315, sia ridotta a sole lire 200, stabilita dall'articolo 17 della legge precitata.

Rovigo, lì 21 novembre 1884.

Il cancelliere reggente

2632 L. DE MARCO.

RIASSUNTO della Situazione del dì 10 del mese di Novembre 1884 del BANCO DI SICILIA

Capitale sociale o patrimoniale, utile alla tripla circol. (R. D. 23 sett. 1874, n. 2237) L. 12,000,000.
Riserva metallica vincolata (Art. 57 Reg. 21 gennaio 1875) . . . . » »

ATTIVO.

Voce	Dettaglio	Parziale	Totale
CASSE E RISERVA			L. 33,900,465 84
PORTAFOGLIO	Cambiali e boni del Tesoro pagabili in carta, a scadenza non maggiore di 3 mesi	L. 24,057,382 97	
	id. maggiore di 3 mesi	» 679,558 38	
	Cedole di rendita e cartelle estratte	» 434 »	
	Boni del Tesoro acquistati direttamente	» 2,063,653 »	»
	Cambiali in moneta metallica	» »	
	Titoli sorteggiati pagabili in moneta metallica	» »	»
			» 26,801,028 35
ANTICIPAZIONI			» 3,966,287 14
TITOLI	Fondi pubblici e titoli di proprietà della Banca	L. 58,439,65	
	Id. id. per conto della massa di rispetto	» 378,266 15	
	Id. id. pel fondo pensioni o Cassa di previdenza	» 212,523 01	
	Effetti ricevuti all'incasso	» 303,960 22	
			» 953,189 03
CREDITI			» 9,383,189 02
SOFFERENZE			» 1,810,582 02
DEPOSITI			» 11,958,889 47
PARTITE VARIE			» 10,594,828 91
	TOTALE		L. 99,368,459 78
SPESE DEL CORRENTE ESERCIZIO da liquidarsi alla chiusura di esso			» 1,099,205 95
	TOTALE GENERALE		L. 100,467,665 73

PASSIVO.

Voce	Importo
CAPITALE	L. 12,000,000 »
MASSA DI RISPETTO	» 3,000,000 »
CIRCOLAZIONE biglietti di Banca, fedi di credito al nome del cassiere, boni di cassa	» 35,003,186 »
CONTI CORRENTI ED ALTRI DEBITI A VISTA	» 31,161,932 14
CONTI CORRENTI ED ALTRI DEBITI A SCADENZA	» »
DEPOSITANTI oggetti e titoli per custodia, garanzia ed altro	» 11,958,889 47
PARTITE VARIE	» 5,982,592 84
TOTALE	L. 99,106,600 45
RENDITE DEL CORRENTE ESERCIZIO da liquidarsi alla chiusura di esso	» 1,361,065 28
TOTALE GENERALE	L. 100,467,665 73

Distinta della cassa e riserva.

Voce	Importo
Oro	L. 20,690,605 »
Argento	» 4,270,027 24
Bronzo nella proporzione dell'uno per mille (*Art. 30 Reg. 21 gennaio 1875*)	» 2,288 60
Biglietti consorziali	» 7,326,220 »
RISERVA	L. 32,289,140 84
Biglietti di altri Istituti d'emissione (*)	» 1,611,325 »
Bronzo eccedente la proporzione dell'uno per mille	» »
CASSA	L. 33,900,465 84

(*) Banca Nazionale lire 932,175 — Banca Romana lire 435,500 — Banco di Napoli lire 243,650.

Biglietti, fedi di credito al nome del cassiere, boni di cassa in circolazione.

VALORE	NUMERO	Importo
da L. 25	89,538	L. 2,238,450 »
da » 50	162,391	» 8,119,550 »
da » 100	84,560	» 8,456,000 »
da » 200	31,589	» 6,317,800 »
da » 500	11,506	» 5,753,000 »
da » 1000	3,955	» 3,955,000 »
SOMMA		L. 34,839,800 »

Biglietti, ecc. di tagli da levarsi di corso.

VALORE	NUMERO	Importo
da L. 1	93,660	L. 93,660 »
da » 2	14,258	» 28,516 »
da » 5	3,156	» 15,780 »
da » 10	1,155	» 11,550 »
da » 20	694	» 13,880 »
TOTALE		L. 35,003,186 »

Il rapporto fra il capitale L. 12,000,000 » e la circolazione . . . . L. 35,003,186 » è di uno a 2 917

Il rapporto fra la riserva » 32,289,140 84 { la circolazione L. 35,003,186 » e gli altri debiti a vista » 31,161,932 14 } » 66,165,118 14 è di uno a 2 049

Saggio dello sconto e dell'interesse durante il mese per cento e ad anno.

	3 mesi	4 mesi
Sulle cambiali ed altri effetti di commercio	L. 4 1/4	4 3/4
Sulle cambiali pagabili in metallo	» »	»
Per le anticipazioni su titoli e valori	» 5	»
Per le anticipazioni su sete	» »	»
Sui conti correnti passivi	» »	»

Palermo, 21 novembre 1884.

Visto — **Il Direttore Generale**
NOTARBARTOLO.

Il Ragioniere Capo
G. BAZAN.

2630

AVVISO.

Il sottoscritto notaio rende di pubblica ragione:

Che il signor avv. Celestino Valsecchi, procuratore e mandatario generale dei signori comm. Francesco e cav. Giovanni fratelli Grattoni, per la gestione dei forni Hoffmann, di Roma, in forza di atti rogati il sette marzo milleottocentottantatre dal notaio di Torino Martina, e undici detto mese ed anno dal notaio di Voghera Credazzi, con facoltà di sostituire, ha sostituito e nominato a se stesso con istromento per gli atti dell'infrascritto notaio dodici novembre milleottocentottantaquattro, reg. il diciotto successivo al reg. 82, n. 6837 atti pubblici, il signor Pasquale Paleari di Giovanni, quale suo procuratore speciale per la gestione dei suindicati forni Hoffmann in Roma.

Quali forni s'intendono oggi solo quelli fuori porta Cavalleggieri, in via del Gelsomino, già di proprietà Lusena, essendo quelli ai Prati di Castello di proprietà dei suddetti signori Grattoni, già demoliti.

Affinchè poi non possa nascere equivoco e confondersi con la Società — Forni Hoffmann, Società in accomandita — intende il signor Valsecchi che l'esercizio suddetto vada sotto il titolo o ditta — Forni Hoffmann - Fratelli Grattoni.

Roma, 20 novembre 1884.

Dott. ENRICO CAPO notaro.

Presentato addì 22 novembre 1884, ed inscritto al n. 255 reg. ordine, al numero 164 registrazione ed al n. ... registro Società, vol. 2°, E. n. 164.

Roma, li 22 novembre 1884.

Il canc. del Trib. di commercio
2657 CENNI.

AVVISO.

Il presidente del Consiglio notarile del distretto di Roma,

Visto l'art. 21 della legge 25 maggio 1879, n. 4900 (Serie 2ª);

Atteso che il signor Beniamino Circolo del fu Pasquale, nato in Montoro Inferiore, ha adempiuto a tutte le formalità stabilite dall'art. 15 della precitata legge,

Rende noto:

Aver egli ordinata l'iscrizione del predetto signor Circolo Beniamino nel ruolo dei notari del Collegio, con residenza in Cori.

Quale iscrizione ebbe luogo addì sei novembre milleottocentottantaquattro.

Il presidente del Consiglio notarile
EGIDIO SERAFINI.
2642 Il segr. FILIPPO DELFINI.

(2ª *pubblicazione*)

AVVISO.

Si fa noto al pubblico che nel giorno 29 dicembre 1884, avanti il Tribunale civile di Roma, seconda sezione, ad istanza della ditta Trezza, assuntrice dell'Esattoria comunale di Roma, ed in danno di Cialdi Dircea, avrà luogo il terzo esperimento d'incanto per la vendita giudiziale del seguente fondo:

« Utile dominio della casa in Roma, via della Renella, n. 8, di piani quattro e vani otto, segnata in mappa col numero 47 principale e 2 sub., gravata dell'annuo canone di lire 18 81 verso il Demanio dello Stato e dell'importo erariale annuo di lire 54 84, del reddito imponibile di lire 37 50. »

L'incanto si aprirà sul prezzo stabilito dalla perizia giudiziale, ribassato di tre decimi consecutivi, e cioè su lire 6504 34, e la vendita seguirà alle condizioni indicate nel relativo bando, ostensibile nella cancelleria del Tribunale civile suddetto. 2618

TUMINO RAFFAELE, Gerente.

Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.